

Amundi SGR S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ex DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014 e aggiornato da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2024

INDICE

| DEF | INIZIONI | 3 |
|------|---|-------|
| 1. | IL DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 | 5 |
| 1.1 | | |
| 1.2 | | |
| del | la responsabilità amministrativa | 7 |
| 2. | ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ | 8 |
| 2.1 | Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello | 8 |
| 2.2 | Destinatari del Modello | 8 |
| 2.3 | Il sistema organizzativo in linea generale e funzione del Modello | 9 |
| 4 | 2.4 Elementi strutturali del Modello | |
| 4 | 2.4.1 Il sistema di deleghe e procure | 10 |
| 2.5 | | |
| 2.6 | Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotes | si di |
| Re | ato 11 | |
| 2.7 | Modifiche ed integrazioni del Modello | 12 |
| 3. | L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 13 |
| 3.1 | Identificazione dell'Organismo di Vigilanza | 13 |
| 3.2 | Durata in carica | 15 |
| 3.3 | Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza | 16 |
| 3.4 | Flussi informativi dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali | 18 |
| 3.5 | Coordinamento dell'OdV con le altre figure aziendali | 19 |
| 3.6 | Flussi informativi verso l'OdV da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi | 20 |
| 3.7 | Il sistema di segnalazioni interno ("whistleblowing") | 21 |
| 3.8 | | |
| 4. | SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE | 23 |
| 4.1 | La diffusione dei contenuti del Modello | 23 |
| 4.2 | L'attività di formazione | 23 |
| 4.3 | Informativa a Consulenti, Partner e Fornitori | 23 |
| 5. | SISTEMA DISCIPLINARE | 24 |
| 5.1 | Principi generali | 24 |
| 5.2 | Sanzioni per i Dipendenti | 24 |
| 5.3 | Misure nei confronti dei dirigenti | 25 |
| 6. | ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE | |
| PRES | SCRIZIONI DEL MODELLO | 27 |
| 6.1 | Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci (anche in qualità di membri | |
| del | l'OdV) | |
| 6.2 | Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni | 27 |
| 6.3 | Misure nei confronti dell'OdV 28 | |

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di organizzazione, gestione e controllo, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

Attività a Rischio: le attività svolte dalla Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati

Attività Strumentali: le attività nell'ambito delle quali possono determinarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione dei Reati nelle Attività a Rischio

Capogruppo: Amundi S.A.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali)

CdA o Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione della Società

Collaboratori Esterni: i Consulenti, i Partner e i Fornitori della Società

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale e consulenza

Destinatari: gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori Esterni

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società e, con specifico riguardo alla conoscenza ed osservanza del presente Modello, il personale in *stage*

"Decreto Whistleblowing": il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

D.Lgs. 231/2001 o il **Decreto**: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni

Ente/Enti: gli enti forniti di personalità giuridica e le società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica

Esponenti Aziendali: i Dipendenti ed i componenti degli Organi Sociali

Fornitori: i fornitori di beni e servizi (di natura non intellettuale) della Società

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società

Organi Sociali: i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società

Organismo di Vigilanza/OdV: l'organismo interno di controllo della Società, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento

P.A.: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio

Partner: le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi)

Reati o **Reati Presupposto**: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti

Società o Amundi: Amundi SGR S.p.A.

Statuto dei Lavoratori: Legge 20 maggio 1970, n. 300

TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

L'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 sancisce la responsabilità degli Enti (incluse le società di capitali quali la Società) qualora determinati Reati Presupposto siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, Dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei Reati Presupposto, oltre alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto è configurabile - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità "amministrativa" dell'Ente

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico dell'Ente l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei Reati Presupposto, ad oggi gli stessi risultano essere i seguenti:

- (i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- (ii) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* del D.Lgs. 231/2001);
- (iii) reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- (iv) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001);
- (v) reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati contro

- la personalità individuale (art. 25 quater 1e art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- (vi) reati ed illeciti di abuso di mercato (art. 25 sexies del D.Lgs 231/2001e art. 187 quinquies del TUF);
- (vii) reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (viii) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001);
- (ix) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *acties* del D.Lgs. 231/2001);
- (x) i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001);
- (xi) delitti informatici (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- (xii) delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);
- (xiii) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001);
- (xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *nonies* del D.Lgs. 231/2001);
- (xv) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria (art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001);
- (xvi) reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001);
- (xvii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001);
- (xviii) corruzione tra privati (art. 25 ter, comma 2, par. s) bis del D.Lgs. 231/2001);
- (xix) razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs 231/2001)¹;
- (xx) frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- (xxi) reati tributari (art. 25-quinquies decies);
- (xxii) reati di contrabbando (art. 25-sexies decies);
- (xxiii) reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septies decies);
- (xxiv) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici (art. 25-duodevicies).

Per la descrizione analitica dei singoli Reati astrattamente ipotizzabili in relazione all'operatività aziendale e per un'esemplificazione delle condotte potenzialmente rilevanti,

¹ In proposito, si specifica che le fattispecie richiamata dall'art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001 sono state oggetto di abrogazione da parte del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, il quale, però, contestualmente, ha previsto l'introduzione di analoghe norme all'interno del codice penale (in particolare, all'art. 604 bis c.p.). Come specificato dall'art. 8 del D.Lgs. 1 marzo 2018, "dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale".

si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello.

1.2 L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il D. Lgs. n. 231/01 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto un "modello di organizzazione, gestione e controllo" idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati.

Il suddetto modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- predisporre un adeguato sistema di controllo interno in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso la previsione di una struttura organizzativa, attività e regole attuate dal *management* e dal personale interno volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità di efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali, di attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all'interno dell'Ente e di conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle politiche interne;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello al fine di garantire un'efficace attività di controllo sulla sua corretta adozione ed applicazione;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'efficace predisposizione del modello presuppone altresì che:

- l'Ente abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento (l'"Organismo di Vigilanza");
- l'organo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del modello;
- l'Ente abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del modello;
- l'autore del Reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

La Società ha per oggetto sociale il servizio di gestione collettiva del risparmio, ai sensi degli artt. 33 e seguenti del TUF, realizzata attraverso: i) la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; ii) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante investimenti aventi ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili e immobili.

La Società inoltre istituisce e gestisce fondi pensione aperti e chiusi, italiane ed esteri, fornisce servizio di gestione di portafogli e svolge prestazioni di servizi accessori, nonché tutte le attività connesse e strumentali consentite dalla Banca d'Italia e la Consob, compresa la consulenza in materia di investimenti e la commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi.

Coerentemente con tali attività, la Società si è dotata di un sistema di controllo interno conforme a quanto previsto nelle rilevanti disposizioni di legge e regolamentari.

La Società – al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della posizione e dell'immagine propria e del gruppo di appartenenza, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri Esponenti Aziendali – ha ritenuto inoltre opportuno procedere all'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, poi sottoposto a diversi aggiornamenti per tenere conto sia delle modifiche organizzative sia delle novità normative intervenute.

Tutte le operazioni rientranti nelle Attività a Rischio devono pertanto essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure aziendali e alle regole contenute nel Modello.

Si precisa che il Modello adottato dalla Società è stato predisposto e aggiornato in conformità al "Codice di Comportamento" emanato dall'Associazione italiana delle società ed enti di gestione mobiliare e immobiliare (le "Linee Guida Assogestioni").

In conformità a quanto previsto all'articolo 6, comma 4 *bis*, del Decreto, la Società ha ritenuto di affidare al Collegio Sindacale l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2 Destinatari del Modello

Sono Destinatari del Modello e, in quanto tali, sono tenuti – nell'ambito delle (e limitatamente alle) rispettive responsabilità e competenze – alla conoscenza dello stesso:

gli Esponenti Aziendali; e

 tutti coloro i quali, pur non essendo collocati organizzativamente all'interno della Società, operano su mandato o nell'interesse della medesima, ivi inclusi i Collaboratori Esterni.

2.3 Il sistema organizzativo in linea generale e funzione del Modello

Scopo del presente Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto.

In linea generale, il sistema organizzativo della Società si attiene ai requisiti essenziali di chiarezza, formalizzazione, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, rappresentanza, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Anche a supporto di quanto indicato nel presente Modello, la Società si è dotata di strumenti organizzativi (protocolli, procedure, policy, circolari, manuali operativi) improntati ai requisiti di cui sopra.

A tal riguardo, gli strumenti organizzativi già adottati e quelli eventualmente ancora da adottare, così come i principi comportamentali indicati nel presente Modello si caratterizzano per:

- separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che lo avvia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

Per ciò che concerne specificamente il presente Modello, lo stesso si propone come finalità quelle di:

- sensibilizzare gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori Esterni e diffondere a tutti i livelli della Società le regole comportamentali e le procedure istituite;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle
 Attività a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle
 disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed
 amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società
 stessa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;

• effettuare una mappatura delle Attività a Rischio nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati e consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle medesime, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.

2.4 Elementi strutturali del Modello

Costituiscono elementi strutturali del Modello:

- lo Statuto sociale;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- il sistema di deleghe e procure;
- le *policy* e procedure aziendali;
- il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- il sistema sanzionatorio di cui al CCNL applicabile;
- ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere incluso il sistema di controllo sull'informativa finanziaria;
- le procedure e applicativi informatici;
- il sistema interno di segnalazioni.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati (sui quali gli Esponenti Aziendali devono essere periodicamente aggiornati) non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti a rispettare.

2.4.1 Il sistema di deleghe e procure

Ai fini del presente Modello, e quindi di un'efficace prevenzione dei Reati, il sistema di deleghe rispetta i seguenti principi:

- le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma e sono aggiornate tempestivamente;
- ciascuna delega definisce in modo specifico e non equivoco i poteri del delegato, il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o *ex lege* o statutariamente, nonché modalità e limiti per l'esercizio delle sub-deleghe;
- il delegato dispone di poteri di spesa in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite e secondo limiti ben determinati.

2.5 La metodologia adottata per la costruzione del Modello

La predisposizione del presente Modello e i suoi successivi aggiornamenti sono preceduti da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi di commissione dei Reati in linea con le disposizioni di cui al Decreto e con le Linee Guida Assogestioni adottate in materia.

Tali attività si sostanziano in particolare nell'esame preventivo della documentazione della Società ritenuta rilevante e nell'effettuazione di interviste con i soggetti chiave all'interno della struttura organizzativa mirate ad analizzare il *modus operandi* della Società e all'individuazione e comprensione, di volta in volta, dei processi sensibili nell'ambito delle Attività Rischio e dei sistemi e procedure di controllo già adottati in relazione ai medesimi. Sulla base delle Attività a Rischio di volta in volta identificate, degli strumenti organizzativi e dei controlli già adottati dalla Società, nonché delle previsioni e delle finalità del Decreto, sono individuate le azioni da porre in essere in relazione all'aggiornamento del Modello e degli strumenti organizzativi ad esso correlati.

2.6 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di Reato

Il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da una "Parte Generale" e da 10 "Parti Speciali" riferite alle singole categorie di Reato rispetto alle quali Amundi è risultata svolgere Attività a Rischio.

Dall'analisi dei rischi aziendali condotta ai fini dell'adozione del Modello è emerso che le Attività a Rischio, allo stato, riguardano le seguenti tipologie di reati:

- 1. reati commessi nei rapporti con la P.A. e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- 2. reati societari;
- 3. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti in strumenti di pagamento diversi dai contanti, trasferimento fraudolento di valori, reati di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo;
- 4. reati ed illeciti di abuso di mercato;
- 5. reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- 6. delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- 7. reati ambientali;
- 8. corruzione tra privati;
- 9. reato di autoriciclaggio;

10. reati tributari.

Le singole Parti Speciali hanno l'obiettivo di garantire che tutti i Destinatari adottino le regole di condotta ivi previste al fine di impedire il verificarsi dei reati nelle stesse considerati.

In particolare, le singole Parti Speciali hanno la funzione di:

- a. dettagliare i principi procedurali che gli Esponenti Aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle diverse aree aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste dal Modello.

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica delle singole Attività a Rischio relative a ciascuna categoria di Reato.

Si specifica, inoltre, che il Modello prevede altresì un allegato dedicato al riepilogo dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

2.7 Modifiche ed integrazioni del Modello

Le modifiche ed integrazioni del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV della Società, anche sulla base delle indicazioni provenienti dai responsabili delle singole aree aziendali.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b) del Decreto, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza deve essere tale da garantire da un lato la presenza di soggetti che ricoprano all'interno della Società una posizione che, per ragioni di ordine tecnico e/o organizzativo, siano in grado di assicurare il miglior contributo al perseguimento degli obiettivi propri dell'Organismo di Vigilanza, dall'altro la sussistenza e l'effettività dei requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza prevalente.

I singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza sono i seguenti.

a) Autonomia e indipendenza.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, quando non siano i membri di quest'ultimo ad essere essi stessi membri dell'OdV).

In sede di costituzione dell'OdV, la sua indipendenza è assicurata dall'obbligo, in capo all'organo dirigente, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (es. consulenze specialistiche, trasferte, etc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza, e se lo sono decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica, i seguenti soggetti:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile, ovverosia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge contro la mafia);

- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. codice procedura penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V, Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata della liquidazione e coatta amministrativa);
 - 2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 codice penale, i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 codice penale);
 - 3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - 5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01;
- iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D.Lgs. 231/01, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;
- v. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater TUF.
- c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.
- L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnicoprofessionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate

in materia economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) Continuità d'azione.

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura interna alla società che garantisce in tal modo la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 6 comma 4 *bis* del Decreto, la Società ha deciso di attribuire tale compito al Collegio Sindacale, ritenendo che la sua composizione soddisfacesse i requisiti di cui sopra.

3.2 Durata in carica

L'OdV viene nominato per un periodo di tre anni, rinnovabili con delibera del CdA. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Nel caso in cui le funzioni di Organismo di Vigilanza vengano attribuite al Collegio Sindacale, quest'ultimo sarà tenuto a svolgerle per tutto il periodo in cui resti in carica e nella composizione tempo per tempo determinata in applicazione delle regole di sostituzione, decadenza ed integrazione dei suoi membri proprie dell'organo, fatto salvo quanto previsto nel prosieguo del presente paragrafo.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione. Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;
- c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'eventuale appartenenza al Collegio Sindacale, né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel

capitale della Società;

f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo
 3.1 che precede.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 3.7;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento. In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

3.3 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- 2) sulla idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi eventuali mutamenti;
- 3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni; riferire periodicamente al CdA, circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività a Rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle Attività a Rischio come individuate nel presente Modello;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- formulare proposte all'organo amministrativo e/o alle funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative;

- curare, in caso di controlli, ispezioni, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva fornendo loro adeguato supporto informativo;
- introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

Per l'espletamento delle attività summenzionate l'OdV può avvalersi delle strutture aziendali ritenuta di volta in volta competenti e, in primo luogo, della Funzione Internal Audit ed ha il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della tipologia degli argomenti trattati, l'OdV può inoltre avvalersi di consulenti esterni.

È fatta salva la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati (c.d. *mystery audit*).

Tutte le attività poste in essere dall'OdV, nello svolgimento dei suoi compiti, non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando il potere di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato affidato al CdA, cui risale la responsabilità ultima dell'osservanza degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001.

Per tutto ciò che attiene al funzionamento dell'OdV si fa rinvio al Regolamento dallo stesso approvato.

3.4 Flussi informativi dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza informerà il Consiglio di Amministrazione in ordine all'attività svolta mediante:

- relazioni periodiche; nonché
- ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità.

Le suddette relazioni dovranno contenere, oltre al resoconto dell'attività svolta, anche l'indicazione delle eventuali criticità riscontrate e gli interventi correttivi e migliorativi pianificati, nonché il loro stato di realizzazione.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA o potrà a sua volta fare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello.

Di ogni adunanza dell'OdV con il CdA o con singoli componenti dello stesso dovrà rimanere evidenza scritta conservata tra gli atti della Società.

3.5 Coordinamento dell'OdV con le altre figure aziendali

L'OdV deve coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici e precisamente:

- con la funzione *Legal* per gli adempimenti sociali che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei Reati;
- con la funzione Human Resources in ordine alla formazione del personale, ai procedimenti disciplinari nonché ad eventuali segnalazioni di procedimenti penali in corso che vedano coinvolti Esponenti Aziendali per Reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
- con il responsabile della funzione Finance in ordine alla gestione dei flussi finanziari;
- con l'RSPP per le tematiche relative alla sicurezza sul lavoro;
- con la funzione *Operations, Services & Technology* per le tematiche relative ai Delitti Informatici e ai Delitti in Violazione del Diritto d'Autore;
- con il responsabile del *trading desk* per le tematiche inerenti ai reati e agli illeciti amministrativi di abuso di mercato;
- con le funzioni di controllo (*Compliance & AML, Internal Audit* e *Risks*) per il coordinamento dell'attività di verifica e controllo. Ai fini del coordinamento con tali soggetti, l'OdV riceverà, anche attraverso l'acquisizione delle prescritte relazioni destinate alle Autorità settoriali, un'informativa annuale relativa alle attività delle funzioni di *Compliance & AML*, *Risks* e *Internal Audit*;
- con il Referente Whistleblowing, per il coinvolgimento nelle attività di indagine e valutazioni inerenti una segnalazione relativa alla violazione del Modello o alla commissione di un Reato Presupposto e per un'informativa annuale sul corretto funzionamento del sistema di segnalazioni adottato ai sensi del Decreto Whistleblowing.

Al fine di dare attuazione ai principi che precedono, la Società valuta l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati nei confronti dell'OdV. Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi del Modello e delle criticità rilevate in tale ambito.

L'elenco dei flussi informativi nei confronti dell'OdV è riportato in apposito documento allegato al Modello. In tale documento sono indicati, per ciascuna Parte Speciale di riferimento, i singoli flussi informativi, le funzioni rispettivamente responsabili di produrli e le rispettive periodicità.

3.6 Flussi informativi verso l'OdV da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

L'art. 6, co. 2, lettera d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso. L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello.

Pertanto, fermo restando quanto previsto *infra* in relazione al sistema di *whistleblowing* adottato dalla Società, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Gli Esponenti Aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV:

- 1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono <u>obbligatoriamente e tempestivamente</u> essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano la Società, i suoi Esponenti o i suoi Dipendenti;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali o dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
 - i rapporti preparati dai responsabili di ciascuna area aziendale della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
 - le notizie relative ai procedimenti sanzionatori in capo ad Esponenti Aziendali e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.
- 2. ogni condotta illecita o presunta tale, di rilevanza in ordine alla disciplina di cui al Decreto, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, ovvero ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.
- 3. le modifiche relative all'organizzazione aziendale (anche in merito al sistema di deleghe e procure) tali da incidere sulla struttura o sulle previsioni del presente Modello;

4. ispezioni/accertamenti che concernono le Attività Sensibili previste dal presente Modello.

I flussi informativi possono essere inviati, anche in forma anonima, all'OdV tramite *email*, all'indirizzo: Odv231AmundiSGR@amundi.com.

3.7 Il sistema di segnalazioni interno ("whistleblowing")

Con riferimento all'istituto del cosiddetto "whistleblowing" previsto dall'art. 6, comma 2-bis del Decreto 231, la Società prevede un canale di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conformi al Decreto Whistleblowing.

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto *Whistleblowing* sono quelle di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società; tra queste rientrano anche le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati.

In conformità a quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, la Società ha istituito un canale interno (*i.e.* piattaforma informatica) che consente l'effettuazione di segnalazioni garantendo, anche tramite crittografia, la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società, al fine di disciplinare l'utilizzo del canale di segnalazione interno e la gestione delle segnalazioni nonché al fine di fornire informazioni chiare sui gestori delle segnalazioni e sui presupposti per l'effettuazione di una segnalazione (anche tramite canale esterno dell'ANAC), ha adottato un'apposita procedura denominata ("Procedura Whistleblowing"), alla quale si fa rimando per l'indicazione dei canali di segnalazione attivati e per ogni ulteriore dettaglio.

I soggetti individuati per la gestione delle segnalazioni (all'interno della funzione Compliance & AML) sono specificamente formati in materia di whistleblowing e autorizzati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Le segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e/o violazioni del Modello vengono condivise, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, con l'OdV.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione e, a tal proposito, il Decreto *Whistleblowing* dispone la previsione di sanzioni pecuniarie e disciplinari a carico di chi realizza atti ritorsivi nonché misure di sostegno per i segnalanti e la possibilità per quest'ultimi di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito in ragione di una segnalazione.

A tal riguardo, la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante in ragione di una segnalazione.

Si precisa che ai sensi del Decreto Whistleblowing, le segnalazioni possono essere effettuate anche da soggetti esterni alla Società (indicati nel Decreto Whistleblowing e nella Procedura Whistleblowing) e le tutele riservate al segnalante vengono estese anche a soggetti collegati

(indicati nel Decreto Whistleblowing e nella Procedura Whistleblowing).

La Società estende l'applicazione della Procedura Whistleblowing anche alle segnalazioni di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta nonché del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Con riferimento a tali segnalazioni, il Referente Whistleblowing informa l'OdV senza ritardo delle segnalazioni che facciano esplicito riferimento alla commissione di Reati Presupposto ovvero alla violazione delle regole di cui al Modello.

Resta in ogni caso salva la possibilità di effettuare – laddove previsto dalla specifica normativa (e.g. TUF) – le segnalazioni riguardanti violazioni di natura diversa direttamente alle Autorità di Vigilanza rispettivamente competenti, in conformità alle regole operative definite da queste ultime.

3.8 Obblighi di riservatezza e conservazione della documentazione

Fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo, i componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare, se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono altresì dall'utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per dieci anni avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

Per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative a una segnalazione trasmessa in conformità al Decreto *Whistleblowing* devono essere osservate le regole stabilite da detto decreto e dalla Procedura *Whistleblowing*.

4. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

4.1 La diffusione dei contenuti del Modello

Il Modello, una volta approvato e/o modificato dal Consiglio di Amministrazione, viene diffuso a tutti i componenti degli Organi Sociali tramite e-mail e ai Dipendenti tramite pubblicazione sulla rete intranet. A questi ultimi è fatto obbligo di rilasciare un'apposita dichiarazione attestante l'impegno al rispetto del Modello.

Idonei strumenti di comunicazione saranno altresì adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

4.2 L'attività di formazione

La formazione del personale sui contenuti del Modello è supervisionata dall'OdV ed è gestita dalla funzione *Human Resources*, che identifica – anche in base alla funzione/area aziendale – la migliore modalità di fruizione della stessa: staff meeting, corsi istituzionali (in aula ovvero *web-based*), *induction*, ecc..

A tal riguardo, con cadenza almeno annuale la funzione *Human Resources* propone all'OdV un piano di formazione che preveda eventualmente, anche interventi di tipo diversificato a seconda della collocazione degli Esponenti Aziendali all'interno della Società o della connessione delle rispettive attività ad una delle Attività a Rischio indicate nel Modello.

All'interno dei piani di formazione previsti dalla Società, è inserita anche la formazione in materia di whistleblowing.

A completamento di tale attività di formazione potrà essere altresì prevista la compilazione di questionari di valutazione attestanti l'avvenuta formazione.

I corsi di formazione devono avere frequenza obbligatoria: è compito della funzione *Human Resources* informare l'OdV sui risultati - in termini di adesione e gradimento - di tali corsi.

La reiterata ed ingiustificata partecipazione ai suddetti programmi di formazione comporterà l'irrogazione delle misure indicate ai successivi capitoli 5 e 6.

4.3 Informativa a Consulenti, Partner e Fornitori

Ai Collaboratori Esterni della Società dovrà essere resa nota l'adozione del Modello i cui principi, tramite apposite clausole contrattuali, dovranno essere rispettati quali obblighi contrattuali a carico di tali soggetti.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (che devono essere commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del suddetto sistema sanzionatorio presuppone la mera violazione delle disposizioni del Modello; esso, pertanto, troverà applicazione indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche uno dei Reati. In virtù di quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing* e con riferimento a qualunque destinatario del Modello, si precisa che, tra le condotte passibili di sanzione, devono essere considerate anche le violazioni previste da detto decreto².

5.2 Sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello nonché la violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante o l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni applicabili ai Dipendenti che siano quadri o impiegati - conformemente con la tipologia di sanzioni previste dal CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali - sono le seguenti:

- 1. Rimprovero verbale, da comminarsi in caso di lieve inosservanza colposa, ovvero attribuibile a negligenza, imperizia o imprudenza, delle prescrizioni contenute nel Modello o di omessa segnalazione di tale lieve inosservanza da parte di altri Esponenti Aziendali;
- 2. Rimprovero scritto, da comminarsi in caso di inosservanza colposa del Modello punibile con il rimprovero verbale, quando, per conseguenze specifiche o per

² Si precisa che il Decreto *Whistleblowing* elenca (all'art. 21) determinate condotte per le quali l'ANAC può irrogare, a seguito di un procedimento di accertamento, sanzioni amministrative pecuniarie.

recidiva, essa abbia una maggiore rilevanza, o in caso di omessa segnalazione di tale inosservanza da parte di altri Esponenti Aziendali;

- 3. Sospensione dal servizio e dal trattamento economico (per un periodo non superiore a 10 giorni), da comminarsi in caso di grave inosservanza colposa del Modello o in caso di omessa segnalazione di tale grave inosservanza da parte di altri Esponenti Aziendali;
- 4. Licenziamento per giustificato motivo, da comminarsi in caso di comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato;
- 5. Licenziamento per giusta causa, da comminarsi in caso di comportamento palesemente in contrasto con le prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni sopra elencate possono essere applicate – in base alla gravità del comportamento – anche in caso di violazioni della Procedura Whistleblowing e del Decreto Whistleblowing.

Il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Modello spetta al referente individuato dalle procedure aziendali (con il supporto e coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza).

La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente capitolo spetta all'*Head of Human Resources* della Società, il quale riferirà in merito all'Organismo di Vigilanza.

5.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ovvero in caso di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante o di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate ovvero di altre violazioni del Decreto *Whistleblowing*, si provvederà a disporne il licenziamento per giusta causa, in conformità con quanto previsto dal CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Si sottolinea infine come l'adesione dei dirigenti ai principi e alle regole contenute nel Modello costituirà elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso di carriera o retributivo.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità e autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a suo carico, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo.

6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci (anche in qualità di membri dell'OdV)

In caso di violazione delle prescrizioni di cui al Decreto, delle regole di cui al Modello ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, o nell'ipotesi di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate ovvero di altre violazioni del Decreto *Whistlehlowing*, da parte degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale (nella loro veste di membri del Collegio stesso e di Organismo di Vigilanza), l'OdV (o i suoi componenti diversi da colui il quale abbia posto in essere la violazione) informerà il Consiglio di Amministrazione della Società, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore o il membro del Collegio Sindacale condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV (o agli altri membri dell'OdV che non si sono resi colpevoli o partecipi alla violazione), che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione come sopra indicato.

All'atto della nomina a Consigliere di Amministrazione o Sindaco, il soggetto nominato si impegnerà a dimettersi (nel caso del Sindaco, lo stesso si dimetterà sia dal Collegio Sindacale sia dall'OdV) nel caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei Reati previsti dal Decreto o comunque per altro reato che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.

Si coglie l'occasione per specificare che, nel caso in cui la Società venisse individuata quale ente incolpato nell'ambito di un procedimento *ex* Decreto 231 e in tale procedimento il legale rappresentante della Società fosse direttamente coinvolto in qualità di indagato per il reato presupposto dell'illecito amministrativo ascritto all'ente, la nomina del difensore dell'ente non verrebbe effettuata da detto legale rappresentante, bensì da altro/i soggetto/i, munito/i degli appositi poteri.

6.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato sanzionato dal Decreto ovvero di una violazione del Decreto Whistleblowing potrà determinare le conseguenze previste dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, tra cui ad esempio la risoluzione del rapporto contrattuale, l'eventuale richiesta di risarcimento del danno, ecc. qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6.3 Misure nei confronti dell'OdV

Fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 6.1 qualora le funzioni di Organismo di Vigilanza siano assunte dal Collegio Sindacale, in caso di violazione delle prescrizioni di cui al Decreto, delle regole di cui al presente Modello, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante e in particolare degli obblighi di riservatezza relativi alla segnalazione ovvero di altre violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing*, da parte di uno o più membri dell'OdV, gli eventuali altri membri dell'OdV ovvero uno tra Amministratori e/o membri del Collegio Sindacale (laddove persona diversa dai membri dell'OdV coinvolti), informerà immediatamente il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico al membro o ai membri dell'OdV autori della violazione e la conseguente nomina di altri in sostituzione.

PARTE SPECIALE 1

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

INDICE

| 1. LI | E FATTISPECIE DEI REATI | 3 |
|-------------|--|----|
| 1.1 | Le fattispecie di reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto) | 3 |
| 1.3 meno | La fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni daci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto) | 11 |
| PUBB | RITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO | |
| SERVI | ZIO | 12 |
| 2.1 | Enti della Pubblica Amministrazione | 12 |
| 2.2 | Pubblici Ufficiali | 13 |
| 2.3 | Incaricati di Pubblico Servizio | 14 |
| 3. A' | ITIVITÀ A RISCHIO E ATTIVITÀ STRUMENTALI | 16 |
| 3.1 | Attività a Rischio | 16 |
| 3.2. | Attività Strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo | 16 |
| 4. PI | RINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 19 |
| 5. Pl | RINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 21 |
| 5. 1 | Principi procedurali relativi alle Attività a Rischio | 21 |
| 5.2 | Principi procedurali relativi alle Attività Strumentali | 24 |
| 6. I (| CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 28 |

1. LE FATTISPECIE DEI REATI

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati contemplati nella presente Parte Speciale, indicati negli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto.

1.1 Le fattispecie di reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto)

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.

• Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

• Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga successivamente fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

È previsto un aumento di pena il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; v. infra), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione, e dunque non si concreti in "artifizi" o "raggiri" ma in una mera condotta omissiva o semplice mendacio.

• Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifizi e raggiri - intendendosi inclusa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea - tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; alla predisposizione di documentazione non veritiera per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costituzione di un fondo ovvero la partecipazione ad una gara per la gestione di un fondo pensionistico al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardino l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

• Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico. Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

• Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La fattispecie di delitto punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

• *Peculato (art. 314 c.p.)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 314 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o altra cosa mobile di cui abbia la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. Stante il richiamo, operato dall'art. 25 del Decreto, al solo primo comma dell'articolo in oggetto, non rileva ai fini della responsabilità amministrativa degli enti il cosiddetto "peculato d'uso", che è integrato laddove il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, restituendola immediatamente dopo.

Ai fini della responsabilità amministrativa *ex* Decreto, il reato in oggetto rileva solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

• Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 316 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità giovandosi dell'errore altrui.

Ai fini della responsabilità amministrativa *ex* Decreto, il reato in oggetto rileva solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

• Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 323 c.p. si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, laddove un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio intenzionalmente procurino a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechino ad altri un danno ingiusto nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.

Ai fini della responsabilità amministrativa *ex* Decreto, il reato in oggetto rileva solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

• Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per esercitare le proprie funzioni o i propri poteri riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità non dovuti o ne accetta la promessa.

La norma punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, precedentemente riconducibili alla fattispecie di corruzione impropria, sia la c.d. corruzione per asservimento, ossia la "messa a libro paga" del pubblico agente, svincolata dal riferimento a uno specifico atto. In quest'ultima ipotesi il pubblico amministratore non si limita a fare mercimonio di un singolo atto d'ufficio, ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista del conseguimento di una serie indeterminata di risultati vantaggiosi.

Per quanto attiene il concetto di "utilità", la stessa può ad esempio consistere nell'assunzione di un familiare, nell'attribuzione di una consulenza o in qualsivoglia altra utilità diversa dalla dazione diretta di danaro.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

• Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319-bis e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità non dovuta o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (penale, civile o amministrativo), si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un esponente aziendale della Società faccia "pressioni" nei confronti di un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318, 319 e 319-*quater* c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La punibilità è estesa anche al privato che subisce l'attività induttiva, a cui è riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico funzionario.

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere le proprie funzioni o esercitare i propri poteri, omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato di previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli

- addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

• Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o

uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

È prevista una pena più lieve nel caso i fatti siano di particolare tenuità.

Con riferimento alle fattispecie di reato di tipo corruttivo, profili di rischio in capo alla Società potrebbero eventualmente individuarsi nelle ipotesi in cui un Dipendente ovvero un Consulente della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere - a titolo esemplificativo – l'aggiudicazione di una gara d'appalto, l'ottenimento di un'autorizzazione all'esercizio di una data attività, informazioni non dovute in merito ad un accertamento fiscale in corso.

Per quanto riguarda invece la cd. corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi di sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione, anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

• Concussione (art. 317 c.p.)

L'art. 317 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 110 c.p. o rispondere della diversa ipotesi delittuosa (qualora la condotta del Pubblico Ufficiale si sostanzi in un'induzione indebita a dare o premettere denaro o altra utilità) prevista e punita dall'art. 319-quater c.p.

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al dipendente della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Società.

1.3 La fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione del reato di cui all'art. 25-decies del Decreto.

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Ai sensi di tale articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

2. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

2.1 Enti della Pubblica Amministrazione

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS, COVIP, sezioni fallimentari);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL/ATS/AUSL;

- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'articolo n. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- (i) la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- (ii) la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, etc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357, è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

 potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad es. sindaco o assessore di un Comune, componenti di una commissione di gara d'appalto, dirigente di azienda pubblica);

- 2. potere autoritativo, inteso come potere attraverso cui si esplica la supremazia della P.A. nei confronti di privati cittadini (es. componenti di commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, funzionari di Autorità di Vigilanza);
- 3. potere certificativo, inteso come potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce un'efficacia probatoria privilegiata (es. notaio).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico - amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

2.3 Incaricati di Pubblico Servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di Pubblico Servizio" si rinviene all'articolo n. 358 c.p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

In tale definizione rientrano ad esempio i dipendenti delle Autorità di Vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, o gli impiegati di uffici pubblici.

In relazione ai fondi pensionistici, la giurisprudenza della Corte di Cassazione¹ ha chiarito che ai fini della qualificazione dell'attività come "pubblico servizio" non è determinante la natura pubblica o privata del soggetto che la svolge, essendo solamente necessaria "l'esistenza di un atto dello Stato o dell'Ente Pubblico con il quale l'attività venga assunta come propria

¹ Corte di Cassazione penale, sez. VI, sentenza del 24 ottobre 1995, n. 11240: pronuncia relativa al caso di corruzione di esponenti del Fondo Pensioni Cariplo che la Corte di Cassazione ha confermato essere "*incaricati di pubblico servizio*". Tale qualifica deriva dal fatto che la destinazione dei contributi al fondo era prevista, seppur in via integrativa, obbligatoriamente.

degli stessi". La Corte di Cassazione ha chiarito che l'attività di assistenza previdenziale - essendo un'attività che lo Stato, in via generale, riserva a sé in quanto costituzionalmente garantita dall'art. 38 della Costituzione – costituisce un "pubblico servizio" solo qualora sia prevista obbligatoriamente dalla legge, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto che la svolge. I fondi pensione sono, quindi, considerati "incaricati di pubblico servizio" solo qualora il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori sia previsto obbligatoriamente dalla legge, seppur in forma integrativa.

Alla luce del suddetto orientamento giurisprudenziale si esclude che i fondi pensionistici complementari possano essere considerati "incaricati di pubblico servizio", in quanto esercenti attività previdenziale in forma volontaristica.

3. ATTIVITÀ A RISCHIO E ATTIVITÀ STRUMENTALI

3.1 Attività a Rischio

Nell'ambito dei Reati previsti nella presente Parte Speciale, le Attività a Rischio che la Società ha individuato in relazione alla propria operatività aziendale sono le seguenti:

- (i) stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- (ii) gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- (iii) gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza;
- (iv) gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- (v) richiesta e utilizzo di sovvenzioni, finanziamenti e agevolazioni.

3.2. Attività Strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo

Nell'ambito delle Attività a Rischio sopra individuate, la Società ha individuato talune attività (le "Attività Strumentali") che in base alle analisi condotte si ritiene possano essere utilizzate impropriamente al fine di ricavare denaro o altre utilità idonee ad essere impiegate quale prezzo di un accordo corruttivo.

A tal fine si sottolinea come le attività di seguito indicate assumono rilevanza in quanto:

- (i) l'attività costituisca strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la condotta corruttiva; ovvero
- (ii) l'attività costituisca il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, a funzionari pubblici, in forma occulta o indiretta, un'utilità diversa dal danaro in cambio di vantaggi indebiti.

Le Attività Strumentali individuate dalla Società risultano essere le seguenti:

a) <u>Selezione e assunzione del personale e definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione</u>: si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare di un pubblico funzionario (o, in futuro, dello stesso pubblico funzionario) presso la Società, in vista del compimento di atti in suo favore. L'attività potrebbe, inoltre, presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui siano riconosciuti ad un eventuale congiunto di un pubblico funzionario, dipendente della Società, privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti e collegati all'interessamento del pubblico funzionario medesimo in una pratica relativa alla Società. Anche le politiche di remunerazione e incentivazione potrebbero avere profili di rischio qualora utilizzate per

remunerare un soggetto per l'attività corruttiva prestata a favore della Società o restituire al medesimo quanto dallo stesso utilizzato a scopo corruttivo.

- b) <u>Approvrigionamento di beni e servizi</u>: l'attribuzione di consulenze e l'acquisto di beni possono essere strumentalizzati sotto un duplice profilo:
 - (i) possono essere utilizzate per la creazione di cd. "provviste occulte" ad esempio qualora la Società acquisti beni o servizi da Fornitori pagando somme superiori al valore effettivo della prestazione, con l'accordo che il Fornitore restituirà parte del prezzo pagato attraverso modalità non regolari ovvero quando la Società paghi prestazioni consulenziali per un valore eccessivamente più alto rispetto alle normali pratiche di mercato, al fine di creare una provvista per il Consulente e consentire a quest'ultimo di porre in essere un atto corruttivo nell'interesse della Società; e
 - (ii) possono essere utilizzate quale forma di retribuzione di prestazioni indebite erogate da pubblici funzionari (si pensi alla stipulazione di un contratto di consulenza a favore di un congiunto di un pubblico funzionario, quale corrispettivo dell'interessamento da parte del medesimo in una pratica relativa alla Società).
- c) <u>Gestione di omaggi e altre liberalità</u>: la gestione delle prestazioni gratuite erogate in qualsiasi forma a titolo di omaggio a favore della clientela o di terzi (*i.e.* omaggi in occasione di ricorrenze; pranzi e viaggi; attività di intrattenimento di altra natura, ecc.) si presenta a rischio in quanto possibile forma di corresponsione di utilità non dovuta a pubblici funzionari o soggetti a essi collegati (si pensi all'invio ad un pubblico funzionario, in occasione delle festività natalizie, di un omaggio di considerevole valore economico, quale corrispettivo all'interessamento di detto funzionario nella pratica relativa alla Società, ovvero all'invito di un funzionario pubblico ad un evento sportivo esclusivo).
- d) <u>Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni</u>: l'eventuale sponsorizzazione o donazione nei confronti di enti terzi può costituire un mezzo per celare una dazione di denaro o altra utilità a scopi corruttivi.

- e) <u>Definizioni dei poteri di spesa</u>: la definizione dei poteri di spesa rappresenta un'attività strumentale rispetto alla commissione di reati di tipo corruttivo in quanto i soggetti muniti di tali poteri potrebbero utilizzare le risorse finanziarie messe a loro disposizione per corrompere.
- f) <u>Gestione dei flussi finanziari e dei rimborsi spese</u>: nell'ambito della gestione dei flussi finanziari delle spese potrebbero essere realizzate operazioni volte a costituire fondi neri da utilizzare per corrompere pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
- g) <u>Gestione di informazioni privilegiate</u>: la comunicazione di informazioni privilegiate potrebbe costituire la dazione di "altra utilità" prevista dalle fattispecie corruttive quale controprestazione rispetto alla condotta illecita da parte del soggetto corrotto.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari del Modello devono attenersi – nella misura in cui gli stessi siano coinvolto nello svolgimento delle attività rientranti nelle Attività a Rischio e nelle Attività Strumentali e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi della fattispecie di Reato ivi prevista.

Nell'ambito dei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione è in particolare fatto divieto a tutti gli Esponenti Aziendali di:

- a) promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A., italiana o straniera o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- b) promettere o effettuare regali/omaggi eccedenti le normali pratiche di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio a rappresentanti della P.A. o a loro familiari da parte di uno dei Destinatari del presente Modello che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore in conformità alle procedure aziendali ed alla normativa tempo per tempo applicabile;
- c) promettere o accordare a funzionari della P.A. (o loro parenti o affini) la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- d) effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi instaurato, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore;
- e) effettuare pagamenti in contanti;
- f) esibire documenti/dati falsi o alterati, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- g) presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare

- in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
- h) utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre forme di erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, ottenute dallo Stato o da una Pubblica Amministrazione italiana o europea per scopi diversi da quelli a cui i medesimi sono destinati;
- i) elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, etc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti anche a mezzo di soggetti terzi (es. professionisti esterni) contrari alla legge ed ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante;
- j) indurre con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di denaro o altra utilità, a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

5. 1 Principi procedurali relativi alle Attività a Rischio

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle Attività a Rischio sopra individuate, si riportano qui di seguito per ciascuna Attività a Rischio le regole che devono essere rispettate dai Destinatari.

- (i) Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione
- (ii) Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione

(iii) Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza

- 1. A coloro che intrattengono rapporti con la P.A. (ivi comprese le Autorità di Vigilanza) in nome o per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa Società (con apposita delega per gli Esponenti Aziendali ovvero tramite apposite clausole contrattuali per i Collaboratori Esterni). Ove sia necessaria in base alla natura dell'atto da compiersi, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta.
- 2. A coloro che nell'ambito della gestione di fondi previdenziali di natura obbligatoria intrattengano rapporti con incaricati di pubblico servizio sono attribuite da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato procure speciali munite di limitati poteri di spesa.
- 3. I Responsabili di ogni Funzione che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità di Vigilanza), oltre a dovere mantenere loro stessi dei comportamenti adeguati nei confronti della Pubblica Amministrazione, devono fornire ai propri collaboratori delle direttive chiare ed univoche sulla modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, tenendo conto delle peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.
- 4. Coloro che, sulla base della normativa interna aziendale, sono autorizzati ad intrattenere rapporti con la clientela appartenente alla Pubblica Amministrazione, hanno altresì il dovere di fornire alla controparte tutte le informazioni necessarie formulate in modo completo e corretto, utilizzando criteri valutativi congrui e ragionevoli, senza celare, minimizzare o occultare elementi o avvertenze

- importanti, affinché la stessa possa ragionevolmente comprendere la natura dell'attività prestata, i costi, gli oneri ed i rischi ad essa connessi, nonché effettuare scelte in modo consapevole ed informato.
- 5. Laddove vengano intrattenuti rapporti contrattuali con la P.A., la Società garantisce che gli oneri contrattuali in capo alla Società siano rispettati e che – a livello generale – siano sempre osservati la buona fede e la correttezza nell'adempimento;
- 6. In occasione della partecipazione a gare pubbliche o per la gestione di fondi di natura pubblica, la Società mantiene un comportamento improntato alla massima completezza e genuinità della documentazione da fornire. A tal fine la Società prevede controlli della documentazione idonei a garantire la non manipolabilità degli stessi, dalla fase di preparazione della domanda, per tutta la durata della procedura, fino all'eventuale aggiudicazione ed esecuzione del rapporto contrattuale con la P.A.
- 7. In caso di partecipazione a gara pubblica, se le caratteristiche della stessa lo richiedano, deve altresì essere nominato un responsabile interno (o più responsabili interni nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) che provvede a compilare e ad aggiornare nel corso dello svolgimento della gara un'apposita scheda di evidenza da cui risultino: a) la pubblica amministrazione coinvolta; b) la descrizione dell'operazione; c) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti; d) l'indicazione di eventuali Consulenti o altri Collaboratori Esterni incaricati di assistere o collaborare con la Società nella partecipazione all'operazione; e) altri elementi e circostanze attinenti alla procedura di gara (quali: movimenti di denaro effettuati) nonché f) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Consulenti e Collaboratori Esterni da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge.
- 8. La Società garantisce la tracciabilità di tutte le comunicazioni intercorse tra la Società e la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità di Vigilanza), nonché di tutti i flussi informativi ad essa trasmessi.
- 9. Tutta la corrispondenza con la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità di Vigilanza) viene conservata in formato cartaceo o elettronico.

- 10. Agli incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione e in caso di ispezioni o verifiche condotte da enti pubblici e pubbliche autorità (es. Autorità di Vigilanza, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, ecc.) devono partecipare almeno due soggetti a ciò formalmente delegati.
- 11. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione o verifica devono essere redatti e conservati appositi verbali interni firmati dai soggetti che hanno partecipato all'ispezione/verifica e dal relativo Responsabile di Funzione. Detti verbali devono tener conto delle problematiche emerse nel corso del procedimento ispettivo.
- 12. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva o di verifica, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della direzione aziendale di volta in volta interessata.

(iv) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

- 1. La Società definisce formalmente i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o posizione pre-contenziosa.
- 2. Deve essere garantita la partecipazione di più soggetti al processo decisionale relativo alla gestione del contenzioso e la tracciabilità delle singole fasi di apertura e gestione del contenzioso e dei relativi accordi transattivi.
- 3. Il processo che conduce ad un accordo transattivo deve essere adeguatamente tracciato e gli eventuali accordi transattivi debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati.
- 4. L'eventuale coinvolgimento di consulenti legali deve avvenire sulla base di criteri documentabili e obiettivi quali la professionalità e competenza, competitività ed integrità e la corresponsione dei relativi onorari deve trovare adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore della controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili.

(v) Richiesta e utilizzo di sovvenzioni, finanziamenti e agevolazioni

- 1. La Società verifica la coerenza tra la richiesta dell'erogazione pubblica e la gestione delle risorse erogate da parte degli enti pubblici.
- 2. La Società monitora costantemente sull'avanzamento del progetto per il quale sono stati ottenuti contributi pubblici e sull'eventuale relativo *reporting* alla P.A., con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.

3. La Società effettua controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati dalla stessa nella documentazione di richiesta.

La Società effettua un resoconto finale all'OdV circa l'impiego delle somme ricevute da un ente pubblico per lo scopo per cui erano state richieste.

5.2 Principi procedurali relativi alle Attività Strumentali

Al fine di presidiare le Attività a Rischio e limitare il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione la Società adotta nell'ambito delle Attività Strumentali i seguenti principi procedurali specifici.

a) Selezione e assunzione del personale

A presidio dell'Attività Strumentale in esame la Società garantisce:

- 1. che l'assunzione dei Dipendenti, di qualsiasi livello, avvenga sulla base di un processo di selezione tra più candidati e di criteri di valutazione fondati sul merito, sulla professionalità e sulla sussistenza di requisiti di onorabilità;
- 2. l'assenza di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi nel processo di selezione del personale anche nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in tema di assunzione di ex dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- 3. il coinvolgimento e l'interazione di diverse funzioni aziendali nella selezione e assunzione del personale;
- 4. il rilascio, da parte del candidato, di autodichiarazione circa l'assenza di elementi ostativi (ad esempio, conflitti di interesse) all'assunzione.

b) Definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione

La Società adotta delle politiche di remunerazione degli amministratori e di incentivazione del *management* e del personale dipendente che siano in linea con gli obiettivi, le strategie economiche, i valori e gli obiettivi di lungo periodo. In particolare, la politica di remunerazione e i piani di incentivazione:

- sono approvati dall'organo amministrativo e definiti per iscritti in modo chiaro e trasparente;
- 2. prevedono un adeguato equilibrio tra componenti fisse e componenti variabili nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;

- 3. prevedono che le componenti variabili degli incentivi e delle remunerazioni siano limitate a determinati importi e siano subordinate al raggiungimento di risultati predeterminati e quantitativamente / qualitativamente misurabili;
- 4. evitano che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su *target* di *performance* sostanzialmente irraggiungibili;
- 5. includono una revisione delle competenze etiche aziendali nella valutazione e nella promozione di dirigenti e funzionari, misurando il raggiungimento degli obiettivi non soltanto rispetto al conseguimento di target finanziari ma anche rispetto alle modalità con cui tali obiettivi sono stati conseguiti e in particolare alla conformità dei comportamenti tenuti rispetto al Modello e alla normativa aziendale;
- 6. prevedono un aggiornamento periodico per assicurare che le remunerazioni e i piani di incentivazione siano adeguati ai mutamenti aziendali intervenuti;
- 7. prevedono sistemi di controllo finalizzati a verificare la coerenza delle remunerazioni e delle incentivazioni riconosciute agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti rispetto alla politica e ai piani aziendali, nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prestabiliti

c) Gestione dei flussi finanziari e dei rimborsi spese

La Società adotta sistemi contabili idonei ad assicurare che:

- 1. tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano adeguatamente identificabili e tracciabili, nonché correttamente e regolarmente registrati in appositi libri e registri contabili:
- 2. tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano supportati da specifica documentazione giustificatrice, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento;
- 3. sia rispettato il principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti che autorizzano, coloro che eseguono e coloro che controllano i flussi finanziari in entrata e in uscita:
- 4. siano rispettati i limiti di spesa e i budget assegnati ai soggetti che richiedono l'esecuzione di flussi finanziari in uscita;
- 5. sia vietato effettuare spese di rappresentanza ingiustificate da parte di tutti gli Esponenti Aziendali;

- 6. sia prevista la registrazione attraverso un sistema informativo di tutte le note spese di lavoro e l'effettuazione di controlli periodici sulle stesse al fine di far emergere eventuali atti di disposizione "anomali" delle disponibilità finanziarie;
- 7. siano previsti specifici limiti e modalità al rimborso di spese anticipate da Esponenti Aziendali per l'esercizio delle attività sociali, nonché l'esibizione di adeguati documenti giustificativi delle spese sostenute.

d) Approvvigionamento di beni e servizi

A presidio dell'Attività Strumentale in esame la Società garantisce:

- 1. la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso da parte di Consulenti e Fornitori dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità (anche mediante richiesta di apposite dichiarazioni di non avere procedimenti penali a carico);
- 2. che la scelta dei Consulenti e Fornitori avvenga in modo trasparente, selezionando i medesimi laddove possibile tra quelli già inseriti in un'apposita *check list* ovvero a seguito di una procedura di *beauty contest*, sulla base di una opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti;
- 3. che il processo di conclusione dei contratti di consulenza e fornitura sia regolamentato, con l'indicazione delle funzioni coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti;
- 4. la conservazione di tutta la documentazione inerente alla selezione e alla gestione del rapporto con ciascun Consulente e Fornitore;
- 5. che i contratti con i Consulenti/Fornitori siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini:
- 6. che i contratti con i Consulenti e Fornitori contengano una specifica clausola: i) con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza del Decreto 231 e dei principi contenuti nel Modello, impegnandosi al rispetto dei medesimi ii) che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto 231 (es. clausole risolutive espresse, penali).

e) Gestione degli omaggi e delle liberalità e gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni

A presidio delle Attività Strumentali in esame la Società assicura:

1. una rigida regolamentazione interna in materia di omaggi e liberalità che ammetta solo omaggi, le liberalità e ogni altra forma di elargizione limitati a importi ragionevoli e legittimi, di valore tale da non poter essere percepiti come

- impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario nei confronti del donatore;
- 2. l'istituzione di un registro di tutti gli omaggi, liberalità e le elargizioni effettuati a beneficio di soggetti terzi per importi eccedenti una soglia predeterminata;
- 3. la verifica preventiva dell'onorabilità dei beneficiari della donazione e dei destinatari della sponsorizzazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti locali;
- 4. la tracciabilità e collegialità del processo autorizzativo di concessione della donazione/sponsorizzazione;
- 5. una reportistica annuale all'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate in corso danno;
- 6. la verifica, laddove possibile e opportuno, dell'utilizzazione dei contributi per i motivi per cui sono stati riconosciuti.

f) Definizione dei poteri di spesa

Si fa richiamo a quanto previsto nella Parte Generale al paragrafo "Deleghe e procure".

In relazione ai principi procedurali applicabili in relazione all'Attività Strumentale di "Gestione di informazioni privilegiate", si rinvia a quanto indicato nella Parte Speciale 4.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio di reati ed illeciti di abuso di mercato, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tra i suddetti controlli rientrano le verifiche su:

- a) il sistema di deleghe e procure in vigore relativo ai poteri di gestione dei rapporti con la P.A.;
- b) le liberalità effettuate dalla Società;
- c) la corretta gestione del processo concernente la selezione dei Consulenti.

| PARTE SPECIALE 2 |
|------------------|
| REATI SOCIETARI |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 |
| 1 |

INDICE

| 1. | . LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI | 3 |
|----|--|----|
| | 1.1 Le fattispecie dei Reati Societari (art. 25-ter del Decreto) | 3 |
| 2. | . ATTIVITÀ A RISCHIO | 9 |
| 3. | . PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 10 |
| 4. | . PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 12 |
| 5 | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 15 |

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati societari indicati dal Decreto. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto all'art. 25-ter.

1.1 Le fattispecie dei Reati Societari (art. 25-ter del Decreto)

• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il reato di false comunicazioni sociali viene integrato allorquando, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato sussiste anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

A dette società sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un

mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

* * *

L'art. 2621-bis c.c., "Fatti di lieve entità", prevede quanto segue: "Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

L'art. 2621-ter c.c., infine, prevede la "non punibilità per particolare tenuità" e precisamente: "Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621bis".

• Impedito controllo (art. 2625 c. c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

• Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate e che, inoltre, non possono essere acquistate azioni eccedenti la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

• Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale ipotesi si realizza tra l'altro quando: l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma c.c., se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Il primo comma dell'articolo 2391 c.c. obbliga l'amministratore a dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, questi deve altresì astenersi dal

compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale e, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

• Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c. e art. 2635-bis c.c.)

Si rinvia alla Parte Speciale 9 per la trattazione specifica dei reati di corruzione tra privati.

• Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche, gruppi bancari e intermediari finanziari.

• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza altresì quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2. ATTIVITÀ A RISCHIO

Nell'ambito dei Reati previsti nella presente Parte Speciale, le Attività a Rischio che la Società ha individuato in relazione alla propria operatività aziendale sono le seguenti:

- (i) predisposizione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- (ii) predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza (es. Consob, Banca d'Italia, Covip etc.) e gestione dei rapporti con le stesse;
- (iii) predisposizione della documentazione relativa alla sollecitazione dell'offerta (prospetti informativi);
- (iv) composizione e operatività del consiglio di amministrazione e rispetto delle sue competenze e decisioni.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari del Modello devono attenersi – nella misura in cui gli stessi siano coinvolto nello svolgimento delle attività rientranti nelle Attività a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi della fattispecie di Reato ivi prevista.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- 1. perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale, fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione della Società;
- 2. garantire che i processi di formazione della volontà sociale, nonché l'attività stessa, ivi compresa quella di controllo, vengano svolti correttamente;
- evitare di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato di cui alla presente Parte Speciale;
- 4. evitare in ogni modo di compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine della Società e del Gruppo;
- 5. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. A questo proposito, è fatto espresso divieto di:
 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- 6. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Società, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 7. fornire puntualmente ai destinatari autorizzati le informazioni richieste in modo da facilitare lo svolgimento dell'attività di controllo, verifica e revisione che dovranno essere effettuate, sia dai destinatari preposti a svolgere tali attività, sia dalle Autorità di Vigilanza;
- 8. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. A questo proposito è fatto espresso divieto di:
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
 - determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
 - effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge, non frapponendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza. A questo proposito è fatto espresso divieto di:
 - omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile;
 - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell'autorità amministrativa (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti con riferimento alle Attività a Rischio individuate nel presente Modello.

La Società, ad integrazione delle procedure di seguito descritte, può attivare programmi di informazione e formazione periodica degli Esponenti Aziendali sulle norme e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti.

(i) Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società

La redazione dei suddetti documenti deve essere effettuata in base ai seguenti principi:

- a) determinazione chiara e completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, dei criteri contabili per l'elaborazione dei dati e della tempistica per la loro consegna alle aree aziendali responsabili;
- rispetto del principio di segregazione dei ruoli, distribuendo i compiti inerenti l'amministrazione e la contabilità tra più soggetti e definendo ruoli e responsabilità specifici (ad esempio, distinzione tra soggetti che autorizzano un processo, soggetti che lo eseguono e soggetti che lo controllano);
- c) trasmissione di dati ed informazioni all'area aziendale responsabile (o a eventuali outsourcer) cui è affidata la gestione degli aspetti contabili, amministrativi e fiscali attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- d) previsione di un sistema di "certificazione" in forza del quale i soggetti coinvolti nella formazione dei dati di bilancio sono tenuti a sottoscrivere i dati, le informazioni e le stime inviate all'amministrazione in modo da garantirne la relativa validità e correttezza.

(ii) Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia, Covip etc.) e gestione dei rapporti con le stesse

Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di

false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base ai seguenti principi:

- a) attuazione di tutti gli interventi e i presidi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni, avvalendosi anche dell'ausilio degli outsourcer informatici, per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità di Vigilanza e alle autorità fiscali deputate a rilevarli, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- b) adeguata formalizzazione e proceduralizzazione dei processi in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti così definiti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- c) nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'Autorità.

Si fa inoltre richiamo ai principi procedurali di cui alla Parte Speciale A in relazione all'Attività a Rischio "Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza".

(iii) Predisposizione della documentazione relativa alla sollecitazione dell'offerta (prospetti informativi)

In relazione alla suddetta Attività a Rischio:

- a) la Società identifica le strutture deputate alla predisposizione e redazione delle sezioni che compongono i prospetti, individuando, nell'ambito delle rispettive *mission* ovvero tramite delega formale, le strutture competenti alla compilazione, sottoscrizione e inoltro alle Autorità;
- b) il processo di predisposizione dei prospetti prevede il coinvolgimento di diverse strutture della Società, responsabili, relativamente alle specifiche competenze, dell'elaborazione delle informazioni e della redazione dei documenti necessari alla compilazione dei prospetti medesimi.
- c) ciascuna fase rilevante del processo di predisposizione dei prospetti deve risultare da apposita documentazione scritta; la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione

prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti per predisporre i prospetti.

(iv) Composizione e operatività del consiglio di amministrazione e rispetto delle sue competenze e decisioni

In relazione alla suddetta Attività a Rischio:

devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale – anche per il tramite della segreteria societaria – e alla società di revisione, e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione e i Dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale – per il tramite della segreteria societaria – nonché della società di revisione pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- b) qualora il ruolo di Organismo di Vigilanza non sua assunto dal Collegio Sindacale, deve essere garantita l'effettuazione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance;
- c) deve essere garantita la trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

4.1 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei Reati societari in genere

In aggiunta ai presidi adottati dalla Società, si dispone l'attuazione delle seguenti regole integrative:

- a) attivazione di un programma di formazione e di informazione periodica sulle regole/procedure interne esistenti e sui Reati societari a favore del personale rilevante;
- b) formalizzazione e/o aggiornamento dei regolamenti interni e delle procedure interne aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio di reati ed illeciti di abuso di mercato, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tra i suddetti controlli rientrano le verifiche su:

- a) l'effettiva sussistenza delle condizioni che garantiscono alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- il rispetto delle eventuali procedure interne in merito alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza;
- c) l'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e l'osservanza delle procedure eventualmente adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime.

PARTE SPECIALE 3

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO

REATI TRANSNAZIONALI

INDICE

| 1. | \mathbf{LE} | FATTISPECIE DI REATO | 4 |
|----|---------------|--|----|
| | 1.1. | Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) | 4 |
| | 1.2 | Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza | |
| | illecita | a (art. 25-octies del Decreto) | 6 |
| | 1.3 | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater | |
| | del D | ecreto) | 9 |
| | 1.3 | 1.1 La nozione di Finanziamento del Terrorismo | 1 |
| | 1.4 | Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006) | 2 |
| | 2. A | ATTIVITA' A RISCHÌO1 | |
| | 2.1. | Attività a Rischio in materia di delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali1 | 3 |
| | 2.2 | Attività a Rischio in materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, ber | 11 |
| | o utili | ità di provenienza illecita e in materia di delitti con finalità di terrorismo1 | 3 |
| 3. | PR | INCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO1 | 4 |
| 4. | PR | RINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI1 | 5 |
| | 4.1 | Principi procedurali specifici in materia di delitti di criminalità organizzata1 | 5 |
| | 4.2 | Principi procedurali specifici in materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di | |
| | denar | o, beni o utilità di provenienza illecita, nonché dei delitti con finalità di terrorismo1 | 7 |
| 5. | I C | ONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA2 | 0 |

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni qui di seguito indicate.

Cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie Operazioni con la Società, secondo la definizione di cui al Decreto Antiriciclaggio.

Decreto Antiriciclaggio: il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento della Direttiva 2005/60/CE nonché della Direttiva 2006/70/CE, e ss.mm.ii.

Operazione/i: la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento.

Operazioni Sospette: ogni Operazione rispetto alla quale vi sia il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio (ad esempio sulla base delle sue caratteristiche, entità, natura, capacità economiche del soggetto cui è riferita, etc.) o di finanziamento al terrorismo.

Rapporto Continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'attività sociale, che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisca in una sola Operazione.

Reati di Riciclaggio: i reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto, ovvero i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), nonché le fattispecie indicate nell'art. 2 del Decreto Antiriciclaggio.

Reato di Finanziamento del Terrorismo: il reato introdotto con il D.Lgs. n. 109/2007 in recepimento della Direttiva 2005/60/CE, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

Responsabile della Funzione Antiriciclaggio: il soggetto nominato dalla Società che ricopre altresì l'incarico di Delegato Responsabile della segnalazione di Operazioni Sospette (c.d. Delegato SOS) (per tale intendendosi, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Decreto Antiriciclaggio, il soggetto incaricato di ricevere la segnalazione di operazioni sospette, di esaminarla ed eventualmente di inviarla all'UIF).

Unità di Informazione Finanziaria o UIF: la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

1. LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio, ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, al trasferimento fraudolento di valori, ai delitti con finalità di terrorismo (in particolare al reato di finanziamento del terrorismo), nonché ai delitti di criminalità organizzata e all'ipotesi specifica della transnazionalità, considerata la sovrapposizione di talune Attività a Rischio individuate dalla Società in relazione alle suddette fattispecie delittuose nonchè l'idoneità di taluni presidi a prevenire condotte integranti più di una fattispecie tra quelle considerate.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati summenzionati, indicati negli artt. 24-ter, 25-quater, 25-octies e 25-octies.1 del Decreto e nell'art. 10 L. 146/2006.

1.1. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

La legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel Decreto l'art. 24-ter (di seguito i "**Delitti di Criminalità Organizzata**") ampliando la lista dei Reati presupposto alle seguenti fattispecie criminose:

- "associazione per delinquere" di cui all'art 416 c.p.;
- "associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)" di cui all'art. 416 comma 6 c.p.;
- "associazione di stampo mafioso" di cui all'art. 416-bis c.p.;
- "scambio elettorale politico-mafioso" di cui all'art. 416-ter c.p.;
- "sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione" di cui all'art. 630 c.p.;
- "associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope" di cui all'art.
 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- "delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine" di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p..

Da un'analisi preliminare dei rischi e dei suggerimenti concernente le attività svolte dalla Società risulta che il rischio di commissione dei reati di cui agli articoli 416 comma 6 c.p., 416 *ter* c.p., 630 c.p. nonché all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 e all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. è remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Si fornisce pertanto qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24-*ter* del Decreto che si ritengono *prima facie* rilevanti per la Società e previste dagli artt. 416 e 416-*bis* c.p.

• Associazione per delinquere (art 416 c.p.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- 1) <u>stabilità e permanenza</u>: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) <u>indeterminatezza del programma criminoso</u>: l'associazione a delinquere non si configura se gli associati compiono un solo reato. Lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- 3) <u>esistenza di una struttura organizzativa</u>: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Il reato in esame potrebbe ad esempio essere commesso qualora tre Esponenti Aziendali, legati da un vincolo continuativo e stabile nel tempo, si associno allo scopo di commettere nell'interesse della Società più condotte rilevanti in relazione alla fattispecie di reato di false comunicazioni sociali.

• Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art 416-bis c.p.)

L'art. 416 c.p. punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

* * *

Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata, possono essere di natura pecuniaria da un minimo di 400 ad un massimo di 1000 quote. E' altresì prevista l'irrogazione di sanzioni interdittive.

1.2 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto), delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto)

Per Reati di Riciclaggio si intendono:

• Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi reato, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a

condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di quasiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle

risorse in attività economiche o finanziarie.

• Il Decreto Antiriciclaggio

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi superiori alle soglie di legge con strumenti di pagamento non tracciabili ed assicurando la tracciabilità delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in apposito archivio.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede numerosi strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti e/o del finanziamento al terrorismo.

Occorre tuttavia precisare che la violazione di tali obblighi di per sé non comporta la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-octies del Decreto, ma è sanzionata ai sensi del Decreto Antiriciclaggio sulla base di una politica preventiva che prescinde dal ricorrere in concreto di una fattispecie penale. Tale approccio mira a garantire il rispetto dei fondamentali principi di dettagliata conoscenza della clientela e della tracciabilità delle operazioni che costituiscono in ogni caso presidi di controllo primari a prevenzione anche delle fattispecie criminose previste dal codice penale.

• Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 ter c.p.)

L'art. 493-ter c.p. punisce la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Il primo comma della norma prevede che è, altresì, punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

• Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512 bis c.p.)

La fattispecie in oggetto si configura a carico di chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

1.3 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

L'art. 25-quater del Decreto dispone la punibilità dell'Ente, ove ne sussistano i presupposti, in relazione a delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, da leggi speciali e dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.

La norma non prevede un elenco di reati chiuso, ma si riferisce ad un qualsivoglia illecito penale caratterizzato dalla finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico perseguita dal soggetto agente.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione delle principali fattispecie ritenute *prima facie* rilevanti per la Società, tenuto conto del fatto che nell'esercizio dell'attività finanziaria è di particolare rilevanza il rischio di mettere a disposizione di clientela appartenente o comunque avente legami con la malavita organizzata servizi che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

• Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

• Organizzazone di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)

Tale norma punisce chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater c.p., chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo.

• Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo.

• Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali

Tali fattispecie di reato consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo.

• Reati posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, od obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, perché si configuri una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa anche qualora il soggetto agisse a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del

rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono desumersi da elementi univoci e obiettivi.

1.3.1 La nozione di Finanziamento del Terrorismo

A completamento della descrizione delle fattispecie di cui sopra, si fornisce qui di seguito una breve descrizione della nozione di finanziamento del terrorismo, introdotta con il D.Lgs. 109/2007, da ultimo modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

Per finanziamento del terrorismo si intende: "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti".

La nuova normativa in tema di finanziamento del terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D.Lgs. 109/2007, per "congelamento di fondi" si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per "congelamento di risorse economiche" si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

Per i Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico si applica alla società la sanzione pecuniaria da un minimo di 200 quote ad un massimo di 1000 quote. E' prevista altresì l'applicazione di sanzioni interdittive.

1.4 Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

La responsabilità degli Enti per tale categoria di reati è stabilita dall' art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, al fine di contrastare in maniera più efficace le organizzazioni criminali operanti a livello internazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Le fattispecie penali ritenuta *prima facie* rilevanti per la Società, che, se integrate dal carattere della transnazionalità possono dar luogo al regime di responsabilità di cui al Decreto sono le fattispecie di cui agli artt. 416 e 416-*bis* c.p., già descritte nella presente Parte Speciale, e di cui all'art. 377-*bis* c.p., descritta nella Parte Speciale 1.

2. ATTIVITA' A RISCHIO

2.1. Attività a Rischio in materia di delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, vengono di seguito indicate le Attività a Rischio individuate in relazione ai delitti di criminalità organizzata:

- (i) selezione del personale;
- (ii) selezione dei Collaboratori Esterni (in Italia e all'estero).
- 2.2 Attività a Rischio in materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e in materia di delitti con finalità di terrorismo.
 - (i) attività di investimento (in particolare a favore di clienti provenienti da Paesi considerati "a rischio terrorismo");
 - (ii) rapporti con Collaboratori Esterni (che perseguano direttamente o indirettamente perseguono finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).

In relazione alle attività di cui sopra assumono particolare rilevanza tutte le attività concernenti l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari del Modello devono attenersi – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Attività a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati ivi previsti.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Collaboratori Esterni e clienti, anche stranieri;
- non intrattenere rapporti con persone (fisiche o giuridiche) delle quali sia conosciuta
 o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di
 fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate
 all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti di denaro;
- astenersi dall'impiegare carte di credito (o altro strumento di pagamento) altrui o, comunque, non riferibile direttamente alla Società, nel proprio interesse o a proprio vantaggio;
- astenersi dall'attribuire fittiziamente ad altri soggetti la titolarità o la disponibilità di denaro,
 beni o altre utilità, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando e/o di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- non procedere all'assunzione di personale dipendente senza aver prima verificato tali
 nominativi sulle liste delle Sanzioni Internazionali e constatato la sussistenza di
 requisiti di onorabilità e affidabilità in capo ai candidati in ottemperanza alla normativa
 aziendale.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Principi procedurali specifici in materia di delitti di criminalità organizzata

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Attività a Rischio, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette Aree Aziendali a Rischio, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi.

(i) Selezione del personale

La Società è dotata di procedure di selezione e assunzione del personale dipendente di qualsiasi livello e di collaboratori a progetto che garantiscono una verifica preventiva sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte del candidato; a tal riguardo, la Società assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- casellario giudiziario;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;

In alternativa ai suddetti certificati penali può essere richiesto il rilascio dell'autocertificazione con la quale il candidato selezionato dichiara di non aver subito condanna e di non avere procedimenti penali in corso per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società (es. reati finanziari, tributari e fiscali, frodi etc.). Ad integrazione di tali dichiarazioni, la Società verifica tali nominativi sulle Liste delle Sanzioni Internazionali e sui database commerciali disponibili per evidenziare eventuali rischi reputazionali legati a tali soggetti.

(ii) selezione dei Collaboratori Esterni (in Italia e all'estero)

Nella scelta dei Collaboratori Esterni la Società si impegna ad attuare efficacemente procedure o *policy* aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri.

A tal fine le procedure prevedono:

- la predisposizione di specifiche liste di Consulenti, Fornitori e altri Collaboratori Esterni con i quali siano già intercorsi rapporti contrattuali;

- salvo che si tratti di soggetti sottoposti a vigilanza pubblica, la richiesta di esibizione del certificato antimafia qualora si intenda intrattenere rapporti contrattuali con soggetti non inseriti nella lista di sopra;
- con particolare riferimento ai professionisti, la richiesta di documentazione comprovante l'iscrizione all'ordine professionale, all'albo e all'elenco appositamente formato e tenuto dalle autorità pubbliche;
- la richiesta di informazioni sulle esperienze pregresse nello stesso ambito di attività o settore merceologico;
- l'inserimento di clausole contrattuali che prevedano la risoluzione immediata del rapporto nel caso di condanna per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso, corruzione e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari, reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società (es. reati finanziari, tributari e fiscali, frodi etc.).

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività aziendale sono altresì previsti a carico degli Esponenti Aziendali, ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione all'Amministratore Delegato e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso:
- informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali
 o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al
 singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti,
 procedendo alle eventuali denunce del caso;
- consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone autorizzate.

E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività aziendale e la Società.

4.2 Principi procedurali specifici in materia di reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, trasferimento fraudolento di valori, nonché dei delitti con finalità di terrorismo

L'attività di prevenzione dei reati in esame si basa su un'approfondita conoscenza della clientela e delle controparti contrattuali (attività già presidiate dai principi di cui al paragrafo 4.1) e sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento al terrorismo, di seguito sinteticamente riportate, restando inteso che una più puntuale indicazione dei presidi adottati in tale ambito dalla Società è contenuta nella "*Policy* in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo" e nelle procedure ad essa correlate.

a. <u>Valutazione della clientela in funzione del rischio riciclaggio e del finanziamento del terrorismo</u>

La Società si dota di presidi - anche informatici - per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela (tenuto conto anche della cd. clientela indiretta) aventi principalmente ad oggetto:

- (i) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo;
- (ii) l'acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- (iii) il controllo costante del rapporto con il cliente, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo e la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, fermo restando che l'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo dovranno essere commisurate al livello di rischio rilevato, tenuto conto tanto di aspetti oggettivi (quali la tipologia di operazioni compiuta o di rapporto continuativo attivato, le modalità di svolgimento dell'operazione o del rapporto continuativo posto in essere, frequenza delle operazioni), tanto di aspetti soggettivi (quali la natura del cliente, l'area geografica di interesse del cliente, la prevalente attività svolta ed interessi economici).

b. Obblighi di conservazione

La Società si dota di procedure inerenti la tenuta degli archivi informatizzati per la conservazione dei dati identificativi, dei documenti e delle altre informazioni relative ai rapporti continuativi e alle operazioni della clientela.

Tali archivi devono consentire a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità, b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto

obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data; c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

Le procedure devono contenere l'indicazione, tra l'altro:

- (i) delle tipologie di operazioni soggette alla conservazione;
- (ii) delle modalità di tenuta dell'archivio o degli archivi e dei tempi di conservazione, che non possono essere in ogni caso inferiori a 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale;
- (iii) delle modalità di accesso a tali dati e informazioni e di effettuazione e del controllo sulle informazioni contenute in archivio.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni.

c. <u>Segnalazione delle operazioni sospette</u>

Sono sospette quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza inducano a ritenere che il danaro, i beni e le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dalla commissione di Reati di Riciclaggio e di Finanziamento al Terrorismo.

Ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette nel rispetto della normativa applicabile, la Società si dota di presidi volti a:

- (i) definire gli indicatori di anomalia, tenuto conto tra l'altro di quanto disposto da Banca d'Italia, nonché il processo di controllo al fine di intercettare eventuali elementi di rischiosità;
- (ii) monitorare nel continuo i nominativi e le disposizioni della clientela mediante le modalità e gli strumenti designati;
- (iii) vietare agli Esponenti Aziendali di compiere qualsivoglia operazione in presenza di un ragionevole sospetto che il danaro, i beni e le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dalla commissione di Reati di Riciclaggio e di Finanziamento al Terrorismo, nonché prevedere un obbligo di tempestiva segnalazione al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio in qualità di Delegato SOS, a meno che tale astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività.

| Il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette ha il compito di analizzare quanto relativo alle operazioni poste in evidenza, verificando la sussistenza dei presupposti per la segnalazione e trasmettendo prontamente - in caso di valutazione positiva - la segnalazione all'UIF. |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19 |


5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella presente Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dalla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alla procedure interne in essere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra i suddetti controlli rientrano:

- a) verifiche sulla documentazione richiesta ai canditati in sede di assunzione del personale per l'accertamento dei requisiti di onorabilità;
- b) verifiche a campione sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal Decreto Antiriciclaggio;

La Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi con il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.



INDICE

| 1. | LE FATTISPECIE DI REATO | 3 |
|-------------|---|----|
| 1.1 | La definizione di "strumento finanziario" rilevante | 3 |
| 1.2 | La definizione di "informazione privilegiata" | 3 |
| 1.3 | Le fattispecie di reato di abuso di mercato | 4 |
| 1 | .3.1 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) | 4 |
| 1 | .3.2 Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) | 5 |
| | La responsabilità delle società a titolo di illecito amministrativo di abuso di merca. 187- <i>quinquies</i> TUF) | |
| 2. | ATTIVITA' A RISCHIO | 10 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 11 |
| 3.1 Priv | Principi generali di comportamento in relazione alla gestione di Informazioni | |
| 3.2 com | Principi generali di comportamento in relazione alla gestione della nunicazione al pubblico | 13 |
| 3.3 mer | Principi generali di comportamento in relazione alla gestione delle operazioni reato su strumenti finanziari | |
| 4. | PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 18 |
| 4.1. abu | Il sistema di controllo adottato dalla Società a presidio dei reati ed illeciti di so di Informazioni Privilegiate | 18 |
| 4.2. | Il sistema di controllo adottato dalla Società a presidio dei reati ed illeciti di iotaggio | 19 |
| 5. | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 21 |

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati ed illeciti di abuso di mercato contemplati nella presente Parte Speciale, indicati all'art. 25-sexies del Decreto e nel Regolamento (UE) n. 596 del 2014, di seguito, "MAR").

1.1 La definizione di "strumento finanziario" rilevante

I reati di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono a:

- (i) gli strumenti finanziari (come definiti all'articolo 1 comma 2 del TUF) ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- (ii) gli strumenti finanziari (come definiti all'articolo 1 comma 2 del TUF) ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- (iii) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; e
- (iv) gli strumenti finanziari non contemplati nei punti precedenti, il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui ai suddetti punti, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti finanziari differenziali.

1.2 La definizione di "informazione privilegiata"

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota una parte della disciplina relativa agli illeciti di abuso di mercato.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 MAR (cui fa rinvio l'art. 180, comma 1, lett. b-ter), del TUF) è da considerarsi privilegiata l'informazione (nel prosieguo, le "**Informazioni Privilegiate**"):

• <u>di carattere preciso</u>: ossia un'informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno; deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che

dall'uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari, per quanto, eventualmente, a "formazione progressiva";

- <u>non ancora resa pubblica</u>: ossia un'informazione non ancora resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad Autorità di Vigilanza;
- concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari: ossia una cosiddetta "corporate information", e cioè un'informazione relativa alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente o una cosiddetta "market information", e cioè un'informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari;
- che se resa pubblica potrebbe <u>influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati</u>: ossia un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole (investitore-medio) utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento.

Si sottolinea, da ultimo, che affinché possa parlarsi di Informazione Privilegiata è necessario che tutte le caratteristiche sopra descritte siano compresenti, essendo sufficiente l'assenza di una sola delle stesse per privare l'informazione del suo carattere privilegiato.

1.3 Le fattispecie di reato di abuso di mercato

1.3.1 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di Informazioni Privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, oppure comunque per ragioni diverse da quelle ora citate:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le Informazioni Privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte (il c.d. "insider trading");

¹ Ai sensi dell'art. 7 MAR "nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso", sicché, di conseguenza, "una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata".

- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 MAR (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni) (il c.d. "tipping");
- c) raccomanda o induce altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a) (il c.d. "tuyautage").

Commette reato di abuso di Informazioni Privilegiate, inoltre, chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesca ad entrare in possesso di informazioni *price sensitive*).

Il reato in esame potrebbe ad esempio configurarsi qualora *un portfolio manager* della Società, che acquisisca un'informazione di carattere privilegiato nell'ambito di un rapporto con un *sales*, utilizzi detta informazioni per disporre operazioni sul mercato che si rivelino particolarmente profittevoli per alcuni clienti della Società.

1.3.2 Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Commette reato di manipolazione del mercato chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione operativa).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti si sottolinea, inoltre, che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

Ai sensi dell'art. 185, comma 1 bis, TUF "Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse", ai sensi dell'art. 13 MAR.

Per le fattispecie delittuose sopra individuate gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di quattrocento ad un massimo di mille quote fatta salva la possibilità di aumentare la suddetta sanzione fino a dieci volte tale prodotto o profitto del reato.

1.4 La responsabilità delle società a titolo di illecito amministrativo di abuso di mercato (art. 187-quinquies TUF)

Si provvede qui di seguito a descrivere brevemente il regime di responsabilità per gli illeciti di abuso di mercato di cui all'art. 187-quinquies TUF (modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107).

Tale articolo prevede che "l'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 [ossia: divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate] o del divieto di cui all'articolo 15 [ossia: divieto di manipolazione del mercato] del regolamento (UE) n. 596/2014: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

In aggiunta a tali sanzioni, è altresì prevista la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito nonché l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie a carico del soggetto agente quali l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti autorizzati ai sensi del TUF o del Testo Unico Bancario.

Tale disposizione opera un rinvio espresso alla normativa europea, disponendo, in particolare, il divieto di porre in essere condotte che violino gli artt. 14 o 15 MAR.

L'art. 14 MAR – in materia di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate – prevede che non sia consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di Informazioni Privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di Informazioni Privilegiate o indurre altri ad abusare di Informazioni Privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito Informazioni Privilegiate.

Tale norma, più ampia rispetto a quella di cui all'art. 184 TUF, attribuisce rilevanza alle condotte poste in essere con colpa e non solo a quelle poste in essere con dolo.

L'art. 9 MAR prevede in ogni caso una serie di "condotte legittime" non sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 14 MAR applicabili *inter alia* qualora il soggetto che sia venuto in possesso di Informazioni Privilegiate - in relazione allo strumento finanziario cui tali informazioni si riferiscono - sia (i) un *market maker* o una persona autorizzata ad agire come controparte e sempre che l'acquisizione o la cessione dei suddetti strumenti finanziari siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di *market maker* o di controparte per lo strumento finanziario in questione; (ii) sia autorizzato ad eseguire ordini per conto terzi e , qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

L'art. 15 MAR – in materia di manipolazione del mercato – prevede che non sia consentito, in generale, effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato, così ampliando il novero delle condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa. Tale norma punisce infatti chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, compreso internet, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, non essendo richiesto, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false, le operazioni simulate o gli altri artifizi siano "concretamente idonee" ad alterare i prezzi.

Per manipolazione del mercato ai sensi del MAR si intendono le seguenti attività:

- a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
 - i. invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
 - ii. consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale

a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13 MAR:

b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un

contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

- c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (*benchmark*) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

- a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
- c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui alle lettere a) o b), in quanto: i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione; ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (*order book*) degli ordini; oppure iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;

- d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;
- e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

Sebbene la disciplina di cui all'art. 187 quinquies TUF non sia direttamente rilevante per le finalità di cui al Decreto, il suddetto articolo stabilisce che in relazione agli illeciti ivi previsti si applicano "in quanto compatibili" le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 12 del Decreto. La Società ritiene pertanto che i Destinatari debbano essere resi edotti - attraverso il Modello - sulle gravi implicazioni che da tale norma possano scaturire a carico della medesima ed esorta tali soggetti al rispetto dei principi contenuti nella presente Parte Speciale in quanto ritenuti idonei a prevenire la commissione anche delle due fattispecie ivi richiamate.

2. ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'ambito dei reati ed illeciti previsti nella presente Parte Speciale, le Attività a Rischio che la Società ha individuato in relazione alla propria operatività aziendale sono le seguenti:

- (i) diffusione, mediante qualsiasi mezzo, di informazioni, voci e notizie suscettibili di fornire indicazioni in merito agli Strumenti finanziari;
- (ii) operazioni di investimento /disinvestimento nonché esecuzione degli ordini inerenti i portafogli gestiti;
- (iii) diffusione di studi, ricerche o raccomandazioni.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società in quanto operatore nei mercati finanziari nonché società indirettamente controllata da una società quotata su un mercato regolamentato europeo e appartenente ad un gruppo bancario i cui soci di riferimento sono banche del pari quotate in un mercato regolamentato, è parzialmente sottoposta alla disciplina ed alle regole previste dal TUF e dai relativi Regolamenti di attuazione emanati da Consob, le cui disposizioni sono state recepite nella propria struttura organizzativa e normativa. Le modalità di gestione del rischio dei Reati e degli illeciti qui considerati risultano, pertanto, replicare comportamenti che dovrebbero già fare parte della prassi interna o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti.

I Destinatari del Modello devono pertanto attenersi – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Attività a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa di etero e autoregolamentazione, incluse le previsioni di cui alla presente Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati ed illeciti ivi previsti.

3.1 Principi generali di comportamento in relazione alla gestione di Informazioni Privilegiate

In ragione dell'attività lavorativa e delle funzioni svolte nell'ambito dell'operatività aziendale, gli Esponenti Aziendali possono trattare Informazioni Privilegiate aventi ad oggetto:

- (i) le società quotate appartenenti al Gruppo e gli strumenti finanziari dalle medesime emessi nonché gli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte della Società dei patrimoni gestiti;
- (ii) le informazioni concernenti gli ordini in attesa di esecuzione nell'ambito del servizio di gestione di portafogli ovvero le informazioni raccolte in occasione di incontri con soggetti esterni (es. controparti, *brokers*, esperti indipendenti, analisti, investitori istituzionali, altri operatori del mercato) ovvero in occasione dei cd. "sondaggi di mercato";
- (iii) eventuali ricerche o raccomandazioni su emittenti condotte da *broker* di primario livello e non ancora diffuse al mercato.

I criteri per l'individuazione delle Informazioni Privilegiate e le modalità operative per la gestione delle medesime sono disciplinati nell'ambito della normativa interna, che

costituisce parte integrante del presente Modello, restando inteso che in caso di dubbi sulla natura potenzialmente privilegiata di una data informazione, i soggetti interessati dovranno astenersi dal compiere qualsiasi operazione e potranno chiedere un parere preventivo alla Funzione Compliance

In relazione a tali informazioni è espressamente vietato ai Destinatari di:

- 1) rivelare a terzi per non motivi non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni Informazioni Privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzare dette Informazioni Privilegiate esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenere la confidenzialità sulle stesse;
- 2) consigliare ai clienti operazioni di investimento sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ivi compresi gli ordini impartiti o le operazioni disposte da altri clienti;
- 3) compiere operazioni su strumenti finanziari in relazione ai quali si posseggano Informazioni Privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse; tale divieto si estende anche alle operazioni che anticipino le operazioni dei patrimoni gestiti sui medesimi strumenti finanziari, considerandosi a tale fine Informazione Privilegiata anche l'informazione concernente gli ordini dei patrimoni gestiti in attesa di esecuzione;
- 4) discutere di Informazioni Privilegiate in presenza di estranei o, comunque, soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni sulla base della normativa vigente;
- 5) discutere di Informazioni Privilegiate in luoghi pubblici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, *open space*, ascensori, mense aziendali, treni, aereporti, etc.), prestando altresì particolare attenzione all'uso di telefoni in modalità "viva voce", onde evitare che Informazioni Privilegiate possano essere ascoltate da soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 6) comunicare qualsiasi informazione all'interno della Società senza il puntuale e metodico rispetto delle normativa aziendale sulla segregazione fisica e funzionale (cd. *walls* o *information barriers*);
- 7) lasciare incustodita documentazione contenente Informazioni Privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non sono autorizzate a

conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente; in attuazione di tale prescrizione:

- i Destinatari si assicurano che le proprie credenziali per l'utilizzo delle risorse informatiche rimangano riservate;
- i documenti contenenti Informazioni Privilegiate siano classificati come "confidenziali", catalogati utilizzando nomi in codice, ove possibile e custoditi in locali ad accesso fisico controllato;
- i documenti contenti Informazioni Privilegiate non più necessari e per i quali non vi siano obblighi di conservazione vengano eliminati mediante utilizzo di "distruggi documenti", laddove disponibili.

3.2 Principi generali di comportamento in relazione alla gestione della comunicazione al pubblico

E' fatto divieto ai Destinatari:

- effettuare comunicazioni, attraverso qualsiasi canale informativo, riferite ad emittenti quotate o strumenti finanziari nel mancato rispetto delle procedure interne in materia e senza il preventivo coordinamento con le funzioni preposte a tale compito;
- 2) comunicare o diffondere all'esterno, attraverso qualsiasi canale informativo, analisi o valutazioni su uno Strumento Finanziario che possano influenzare i terzi, dopo aver preso precedentemente posizione su tale Strumento Finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente esistenti;
- 3) diffondere, attraverso qualsiasi canale informativo, informazioni false o fuorvianti ovvero di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibli, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione ad emittenti strumenti finanziari o strumenti finanziari anche solo potenzialmente rientranti nel patrimonio investibile per conto dei portafogli gestiti;
- 4) produrre e diffondere al pubblico studi e ricerche senza garantire un'informazione chiara, corretta e non fuorviante e senza comunicare nei modi richiesti dalla normativa applicabile gli interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente esistenti.

3.3 Principi generali di comportamento in relazione alla gestione delle operazioni di mercato su strumenti finanziari

Alle strutture della SGR coinvolte nella gestione di portafogli dei clienti, incluse le attività di trading, poste in essere a seguito della ricezione degli ordini dai medesimi gestori di portafoglio, è fatto divieto di:

- 1) porre in essere operazioni simulate o altri artifizi idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- 3) compiere operazioni o impartire ordini di compravendita che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- 4) compiere operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifizi o ogni altro tipo di inganno o espediente;
- 5) utilizzare altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

In attuazione di quanto sopra, è in particolare fatto divieto ai Destinatari:

- acquistare, o impartire ordini per l'acquisto di, uno Strumento Finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere informazioni fuorvianti sullo Strumento Finanziario in modo da aumentarne il prezzo;
- 2) concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno Strumento Finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi (questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario);
- 3) concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari stessi;
- 4) agire consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta

- o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- 5) effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi (a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa), allorquando tale operazione non sarebbe stata ragionevolmente effettuata in caso di assenza di conflitto di interessi;
- 6) operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in accordo con altri soggetti su un particolare strumento finanziario;
- realizzare un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società utilizzando le stesse informazioni privilegiate;
- 8) effettuare operazioni che hanno la finalità di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ecc.);
- impartire ordini di compravendita o eseguire operazioni prima o dopo che la stessa società o soggetti ad essa collegati abbiano diffuso studi, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti;
- 10) acquistare partecipazioni di un emittente appartenente al c.d. "mercato sottile" realizzando poi operazioni volte a farne aumentare i prezzi così da consentire di ottenere *performance* superiori al *benchmark* di riferimento;
- 11) aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;
- 12) prendere una posizione ribassata su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo;
- 13) aprire una posizione su un determinato strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che la posizione stessa è stata resa nota al pubblico;
- 14) realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente

- prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società, a meno che tale operatività non sia basata solo su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili;
- 15) realizzare operazioni che hanno la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
- 16) omettere di comunicare le operazioni sospette individuate secondo le specifiche procedure predisposte in materia dalla Società. Tale divieto è operativo anche con riferimento alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto terzi e di ricezione e trasmissione di ordini.

A beneficio dei Destinatari si riportano qui di seguito gli indicatori di possibili manipolazioni di mercato di cui all'Allegato I del MAR.

A. Indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati indicatori:

- a) la misura in cui ordini di compravendita inoltrati o operazioni avviate rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi nello strumento finanziario pertinente, nel contratto a pronti su merci collegato, o prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, in particolare quando tali attività determinano una significativa variazione dei prezzi;
- b) la misura in cui ordini di compravendita inoltrati o operazioni avviate da persone con un'importante posizione di acquisto o di vendita in uno strumento finanziario, in un contratto a pronti su merci collegato, o in un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, determinano significative variazioni nel prezzo di quello strumento finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o del prodotto oggetto d'asta sulla base quote di emissioni;
- c) se operazioni avviate non portano a modificare la titolarità economica di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni;
- d) la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate o gli ordini annullati prevedono inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi nel relativo strumento finanziario, in un

contratto su merci a pronti collegato o in un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, e possono essere associati a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario, un contratto su merci a pronti collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni;

- e) la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e determinano una variazione del prezzo che successivamente si inverte;
- f) la misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in denaro o lettera di uno strumento finanziario, di un contratto su merci a pronti collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o, più in generale, la rappresentazione del book di negoziazione (*order book*) a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione; e
- g) la misura in cui vengono inoltrati gli ordini di compravendita o vengono avviate le operazioni nel momento preciso o intorno al momento in cui vengono calcolati i prezzi di riferimento, i prezzi di regolamento e le valutazioni, determinando variazioni nei prezzi che hanno effetti su detti prezzi e valutazioni.

B. Indicatori di manipolazioni consistenti nell'utilizzazione di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati indicatori:

- a) se gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate da determinate persone sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle stesse persone o da persone a esse collegate; e
- b) se vengono inoltrati ordini di compravendita o avviate operazioni da parte di determinate persone, prima o dopo che le stesse persone o persone a esse collegate abbiano elaborato o diffuso raccomandazioni di investimento che sono errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi determinanti.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1. Il sistema di controllo adottato dalla Società a presidio dei reati ed illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate

La Società al fine di prevenire la commissione dei reati e illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate adotta un sistema procedurale fondato sui seguenti principi:

- 1) adozione di misure organizzative volte a segregare l'attività di generazione degli ordini dall'attività di negoziazione e trasmissione degli ordini per conto dei patrimoni gestiti, prevedendo altresì la supervisione di tale operatività da parte dei relativi responsabili di *desk*;
- definizione di livelli autorizzativi nell'ambito dell'Area Investimenti coerenti e conformi al sistema di controllo adottato in materia di prevenzione degli abusi di mercato;
- 3) predisposizione di presidi procedurali e da controlli di linea volti ad individuare elementi e circostanze suscettibili di integrare condotte di abuso di Informazioni Privilegiate;
- 4) monitoraggio *ex post* con il supporto di idonei strumenti informativi sulle attività di compravendita di strumenti finanziari posta in essere dalla Società per conto dei patrimoni gestiti le attività di individuazione delle fattispecie astratte di manipolazione operativa e di abuso di Informazioni Privilegiate, lo sviluppo e l'attuazione degli algoritmi di controllo, e le relative attività di rilevazione e valutazione delle operazioni sospette sono condotte a livello accentrato dalla Funzione Compliance di Capogruppo, per tutte le entità del Gruppo. Laddove quest'ultima individui operazioni meritevoli di segnalazione le trasmette tempestivamente alla Funzione Compliance della Società, che dopo aver effettuato le proprie ulteriori valutazioni in merito, nel caso effettua la segnalazione alla Consob secondo le modalità previste;
- 5) istituzione di un flusso informativo nei confronti dell'Amministratore Delegato e delle funzioni di controllo competenti nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al punto 5) che precedono, si determini il ragionevole sospetto che gli ordini e/o operazioni oggetto di indagine possano costituire abuso o tentato abuso di Informazioni Privilegiate o manipolazione di mercato, anche al fine consentire le dovute segnalazioni alla Consob attraverso il modello cd. "STOR";
- 6) adeguata formazione del personale coinvolto (i) nelle attività gestorie e nelle attività

- di negoziazione (*trading desk*); (ii) nella rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette e (iii) nella ricezione dei sondaggi di mercato;
- 7) obbligo di tempestiva segnalazione nei confronti della Funzione Compliance da parte dei Dipendenti che dovessero riscontrare una serie di elementi e circostanze riconducibili a potenziali fattispecie di abuso di Informazioni Privilegiate o di "manipolazione di mercato". La Funzione Compliance si attiverà per i necessari accertamenti e attivare le azioni conseguenti, nel rispetto della riservatezza sull'identità del segnalante
- 8) periodico aggiornamento dei sistemi di rilevazione delle operazioni potenzialmente sospette in funzione dell'operatività e delle esigenze aziendali;
- 9) adozione di idonei presidi in relazione ai cd. "sondaggi di mercato" ai quali sulla base delle policy di Gruppo la Società sia ammessa a partecipare che prevedano tra l'altro: (i) identificazione dei soggetti tenuti ad effettuare la valutazione sulla natura privilegiata delle informazioni diffuse nell'ambito dell'attività di sondaggio; (ii) blocchi operativi da attivare negli applicativi di gestione e controllo dei limiti di investimento della Società e tempistiche per la disattivazione a cura del Risk Management; (iii) compiti e responsabilità da attribuirsi alla Funzione Compliance & AML nell'intero processo di gestione del sondaggio di mercato; (iv) modalità di conservazione della documentazione inerente la gestione delle informazioni ricevute nel contesto di un sondaggio di mercato.

4.2. Il sistema di controllo adottato dalla Società a presidio dei reati ed illeciti di aggiotaggio

La Società al fine di prevenire la commissione dei reati e illeciti di aggiotaggio adotta un sistema procedurale fondato sui seguenti principi:

- 1) definizione chiara di ruoli, responsabilità e limiti operativi di tutti i soggetti coinvolti nel processo di investimento;
- 2) definizione del perimetro operativo per l'effettuazione delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari, e dei cd. "volumi rilevanti" nell'ambito del monitoraggio sulle concentrazioni degli scambi e dei volumi;
- implementazione di un sistema di controlli differenziato che tenga conto delle diverse tipologie di strumenti finanziari negoziati e della specificità del mercato di riferimento;
- 4) tracciabilità del processo di compravendita attraverso sistemi applicativi dedicati;

| 5) | definizione degli intermediari abilitati ad operare con la Società e di modalità di negoziazione e conclusione delle operazioni. |
|----|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 20 |

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio di reati ed illeciti di abuso di mercato, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tra i suddetti controlli rientrano le verifiche su:

- a) corretto adempimento dei presidi di controllo in relazione alla gestione dei *sondaggi di* mercato;
- b) attività di formazione erogate nei confronti dei soggetti più esposti alla disciplina in esame.

La Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi periodici su tutte le operazioni sospette segnalate alla Consob.

PARTE SPECIALE 5

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

 \mathbf{E}

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

INDICE

| 1. | LE | FATTISPECIE DI REATO | 5 | |
|--------------|---------------------|---|----|--|
| 1.1. | | nicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della sa icurezza sul lavoro (art. 25- <i>septies</i> del Decreto) | | |
| 1.2. | Im | piego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto) | 6 | |
| 2. | ATTIVITA' A RISCHIO | | | |
| 2.1. | Att | Attività a Rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro | | |
| 2.2. | Att | ività a Rischio in relazione al reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare . | 8 | |
| 3. | PR | INCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 10 | |
| 4. | PR | INCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 11 | |
| 4.1. dell | | ncipi procedurali specifici in materia di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela e e sicurezza dei lavoratori | | |
| | 4.1.1 L | a politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro | 11 | |
| | 4.1.2 | Il processo di pianificazione | 11 | |
| | 4.1.3 | L'organizzazione del sistema | 12 | |
| | 4.1.4 | Informazione e formazione | 17 | |
| | 4.1.5 | L'attività di monitoraggio | 19 | |
| | 4.1.6 | Il riesame del sistema | 20 | |
| | 4.1.7 | Gestione dei contratti di appalto e degli adempimenti correlati | 20 | |
| 4.2. irre | | ncipi procedurali specifici in materia di reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è | 21 | |
| 5. | ΙC | ONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 23 | |

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni qui di seguito indicate.

BS - OHSAS 18001 o British Standard: British Standard OHSAS 18001, edizione 2007.

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Lavoratori: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.

Linee guida Uni-Inail: le linee guida elaborate dall'UNI e dall'INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001.

Medico Competente: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Testo Unico Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Testo Unico Sicurezza.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: i reati di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Testo Unico Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sorveglianza Sanitaria: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

SSL: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

Testo Unico Sicurezza: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati contemplati nella presente Parte Speciale, indicati negli artt. 25-*septies* e 25-*duodecies* del Decreto.

1.1. Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del Testo Unico Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, comma 3 c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies del Decreto riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

• Omicidio colposo (art. 589 c. p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

• Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c. p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- "1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., "la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Il Reato in esame potrebbe ad esempio configurarsi qualora un Lavoratore subisca una lesione grave a seguito di un incendio sorto all'interno della sede lavorativa a fronte di diverse carenze organizzative quali assenza di estintori, assenza di uscite di emergenze, mancata effettuazione di prove di evacuazione determinate dalla volontà della Società di risparmiare sui costi legati all'adozione di tali presidi.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septie*s del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Testo Unico Sicurezza.

Ai sensi del suddetto articolo "in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondent?".

A tal proposito appare opportuno sottolineare come entrambi i modelli, tesi alla realizzazione degli obiettivi di SSL attraverso l'utilizzo di un sistema di gestione della sicurezza integrato nel generale sistema di gestione adottato dall'impresa, costituiscono strumenti di adesione volontaria che la Società ha deciso di non adottare in ragione delle proprie caratteristiche, dell'attività svolta, della struttura dell'organizzazione e degli ambienti di lavoro.

Si fa tuttavia presente come, nonostante quanto appena precisato, nella predisposizione di tale Parte Speciale si sia comunque tenuto conto dei principi cardine di entrambi i sistemi di gestione, al fine di garantire il rispetto da parte dei Destinatari di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di 250 ad un massimo di 1000 quote. E' altresì prevista l'irrogazione di sanzioni interdittive.

1.2. Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

Il delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare è stato introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che regolamenta l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE e che ha aggiunto l'art. 25-duodecies nel corpo del Decreto.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di "datore di lavoro" occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;

c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'art. 25-duodecies è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo dell'art. 12 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-duodecies richiama l'art. 12 del D.Lgs 286/1998 limitatamente a commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 che riguardano le condotte di chi "dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato" o ne favorisce la permanenza "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità".

Il reato di impiego di cittadini terzi con permesso di soggiorno irregolare potrebbe ad esempio realizzarsi qualora la Società, al fine di potersi avvantaggiare delle loro prestazioni lavorative particolarmente performanti, continui ad impiegare Lavoratori cui il permesso di lavoro sia scaduto, senza porre in essere alcuna attività per garantire che la loro posizione venga regolarizzata.

Per la fattispecie delittuosa di reato di impiego di cittadini terzi con permesso di soggiorno irregolare gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di 100 ad un massimo di 200 quote, entro il limite di Euro 150.000.

2. ATTIVITA' A RISCHIO

2.1. Attività a Rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Nell'ambito dei Reati previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto, le Attività a Rischio che la Società ha individuato in relazione alla propria operatività aziendale sono le seguenti:

- (i) attività svolte dal personale dipendente all'interno dei locali aziendali (in particolare per ciò che attiene i rischi collegati alle cd. "attività d'ufficio", quali l'utilizzo di video-terminali ed il rischio da stress lavoro-correlato);
- (ii) attività svolte da personale esterno presso le sedi della Società, quali ad esempio i fornitori di servizi in base a contratti di appalto, d'opera o somministrazione (art. 26 del Testo Unico Sicurezza).

Per un'analitica descrizione dei rischi connessi alle attività di cui sopra, si rinvia al Documento di Valutazione dei Rischi adottato dalla Società.

Nell'ambito delle suddette Attività a Rischio, per la probabilità che in tali contesti l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli eventi dannosi di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, sono considerate rilevanti le seguenti attività:

- a) determinazione della politica aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) definizione degli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione e relativo *follow-up*;
- c) attribuzione di compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: (i) Datore di Lavoro: (ii) Servizio Prevenzione e Protezione; (iii) Medico Competente, (iii) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; (iv) Lavoratori;
- d) sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a: (i) monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento e (ii) formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- e) attività di monitoraggio del sistema di controllo per la prevenzione dei rischi;
- f) riesame periodico del sistema adottato dalla Società in materia di salute e sicurezza;
- g) corretta gestione dei contratti di appalto e degli adempimenti correlati.

2.2. Attività a Rischio in relazione al reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

Nell'ambito dei Reati previsti dall'art. 25-duodecies del Decreto, le Attività a Rischio che la Società ha individuato in relazione alla propria operatività aziendale sono le seguenti:

| (i) selezione del personale e instaurazion(ii) affidamento di attività in appalto. | ne di rapporti di lavoro; | |
|---|---------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 9 | |

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari del Modello devono attenersi – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Attività a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati ivi previsti.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a:

- a) osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti in materia di SSL;
- b) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo;
- d) nei limiti delle attività di propria competenza, attenersi nella scelta dei Fornitori coinvolti nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro a criteri documentabili e obiettivi incentrati tra l'altro sul possesso di requisiti di professionalità qualificata, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa e di considerare altresì come requisito rilevante per la valutazione del Fornitore, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, il possesso di certificazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1. Principi procedurali specifici in materia di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle attività considerate rilevanti in relazione alle Attività a Rischio sopra individuate, si riportano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dai Destinatari.

4.1.1 La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il RLS;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

4.1.2 Il processo di pianificazione

La Società, con cadenza periodica:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

4.1.3 L'organizzazione del sistema

Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- a) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori;
- b) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Testo Unico Sicurezza);
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

c) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Testo Unico Sicurezza, riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la designazione preventivamente dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Testo Unico Sicurezza; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, etc.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Testo Unico Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e compartecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 Testo Unico Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell' OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;

- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 Testo
 Unico Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata,
 fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle
 misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38, D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei Lavoratori
 e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed
 igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove
 necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro
 dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; oppure
- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei Lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55, D.Lgs. 277/91, che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;

- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi
 dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano
 a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
 competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone
 notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I Lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

I Dirigenti e i Preposti, laddove ne sia richiesta la presenza, vengono espressamente individuati e ricevono adeguata formazione in relazione ai compiti agli stessi demandati.

4.1.4 Informazione e formazione

Informazione

L'informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dalla Società in tema di SSL;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- la Società deve fornire adeguata informazione ai Dipendenti e nuovi assunti (compresi Lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i Dipendenti e nuovi assunti (compresi Lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.)
 devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e
 sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e
 prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione

La Società deve fornire adeguata e periodica formazione a tutti i Dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro che sia adeguata rispetti ai rischi connessi alla mansione cui ciascun Lavoratore è in concreto assegnato.

In attuazione di quanto sopra, gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;

Il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione.

La Società deve altresì effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Anche il Datore di Lavoro è tenuto a svolgere attività formativa, secondo quanto sia previsto dall'Accordo Stato-Regioni.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale.

Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Ciascuno dei Lavoratori porta a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo la Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

Documentazione

La Società dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- il Documento di Valutazione dei Rischi che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

La Società è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell' OdV.

4.1.5 L'attività di monitoraggio

La Società deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro.

A tale scopo la Società:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;
- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

4.1.6 Il riesame del sistema

Al termine dell'attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, il sistema adottato dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori è sottoposto ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

4.1.7 Gestione dei contratti di appalto e degli adempimenti correlati

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano sulla base di un contratto d'appalto all'interno dei propri siti.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espliciti riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 del Testo Unico Sicurezza, tra questi, in capo al Datore di Lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso: i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; ii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa gli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori;
- predisporre un unico Documento di Valutazione di Rischi che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto.
- nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.
- nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

4.2. Principi procedurali specifici in materia di reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici connessi alle Attività a Rischio sopra individuate in relazione al reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

(i) Selezione del personale e instaurazione di rapporti di lavoro

Le procedure per la selezione e assunzione del personale adottate dalla Società devono prevedere l'adozione di idonei presidi volti ad assicurare:

- a) la verifica del possesso di un valido permesso di soggiorno da parte dei Lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari ed il divieto di impiego di stranieri che siano in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza;
- b) il monitoraggio della validità dei permessi di soggiorno e dei procedimenti di rinnovo instaurati dal personale proveniente da Paesi extracomunitari in costanza di rapporto;
- c) la corretta archiviazione e tracciabilità degli elementi informativi e della documentazione raccolti nonché delle verifiche effettuate ai sensi dei punti (i) e (ii) che precedono.

(ii) Affidamento di attività in appalto

Nell'affidamento in appalto di servizi a favore della Società, vengono adottati presidi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore non impieghino cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine la Società richiede che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:

- a) la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare, con espressa esclusione di qualsivoglia responsabilità della Società in caso di violazione della suddetta garanzia;
- l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei soggetti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
- c) l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti (ad esempio, ogni tre mesi) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
- d) l'obbligo da parte dell'appaltatore di instaurare rapporti solo con subappaltatori che garantiscano il rispetto delle disposizioni giuslavoristiche vigenti, comprese quelle relative all'assunzione di lavoratori provenienti da Paesi terzi, a pena di risoluzione di diritto del contratto di appalto;
- e) la facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento copia del Libro Unico del Lavoro tenuto dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

In aggiunta ai presidi e ai principi sopra descritti, la Società conserva tutta la documentazione inerente alla selezione e alla gestione del rapporto con ciascuno dei Collaboratori Esterni.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dalla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra i suddetti controlli rientrano:

- a) verifiche sulle deleghe conferite in materia di SSL;
- b) verifiche sulle attività di informazione formazione dedicate ai Lavoratori;
- c) verifiche sulle attività di monitoraggio condotte dalla Società sulla validità dei permessi di soggiorno dei suoi Dipendenti provenienti da Paesi extracomunitari.

L'OdV altresì:


- a) può partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) deve periodicamente invitare il RSPP a partecipare alle proprie riunioni.

La Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

A tal proposito, la funzione preposta alla sicurezza deve informare l'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, periodicamente, e comunque con frequenza almeno annuale, attraverso uno specifico *report*, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:

- attività di formazione/informazione in tema di sicurezza;
- livelli di incidentalità, con informative specifiche in caso di infortuni con prognosi superiore a 15 giorni;
- contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni.

Il Responsabile della gestione immobiliare informa l'Organismo di Vigilanza con frequenza almeno annuale, attraverso uno specifico *report*, sullo stato di attuazione delle misure di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.



PARTE SPECIALE 6

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

INDICE

| 1. | LE FATTISPECIE DI REATO | 4 |
|-----|--|---|
| 1.1 | Le fattispecie dei Delitti Informatici (art. 24-bis del Decreto) | 4 |
| 1.2 | Le fattispecie dei Delitti in Violazione del Diritto d'Autore (art. 25-nonies del Decreto) 1 | 0 |
| 2. | ATTIVITÀ A RISCHIO | 3 |
| 2.1 | Attività a Rischio in relazione ai Delitti Informatici | 3 |
| 2.2 | Attività a Rischio in relazione ai Delitti Informatici | 3 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 4 |
| 4. | PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 1 | 6 |
| 4. | Principi procedurali specifici relativi ai Delitti Informatici | 6 |
| 4. | 2 Principi procedurali specifici relativi ai Delitti in Violazione del Diritto d'Autore 2 | 0 |
| 5. | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA2 | 2 |

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni qui di seguito indicate.

Credenziali: l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un account (generalmente UserID e Password).

Delitti in Violazione del Diritto d'Autore: i reati di cui all'art. 25-nonies del Decreto.

Delitti Informatici: i reati di cui all'art. 24-bis del Decreto.

Documento/i Informatico/i: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (cfr. art. 1, co. 1, lett. p) del D.Lgs. 82/2005 – "Codice dell'amministrazione digitale".

L.A.: la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore e successive modifiche ed integrazioni.

Password: sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.

Postazione di Lavoro: postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.

Sicurezza Informatica: l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.

Virus: programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati agli artt. 24-bis e 25-nonies del Decreto. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reato tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie di reato presuppongono un non corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le Attività a Rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali, mirano, in entrambi i casi, a garantire tra l'altro la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

1.1 Le fattispecie dei Delitti Informatici (art. 24-bis del Decreto)

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione dei reati di cui all'art. 24-bis del Decreto.

• Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c. p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati con una Pubblica Amministrazione o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c. p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del *personal computer* altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di *file*, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un Dipendente acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale.

• Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c. p.)

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di altri strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici.

Per mezzo dell'art. 615-quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali *badge* o *smart card*).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il Dipendente della Società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle *e-mail* di un proprio collega (C) allo scopo di garantire a (B) la possibilità di controllare le attività svolte da (C), quando ciò possa avere un determinato interesse per la Società.

• Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c. P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un Dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti rilevanti in relazione ad un procedimento penale a carico della Società.

• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della Società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

• Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c. p.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato potrebbe integrarsi, ad esempio, a vantaggio della Società, nel caso in cui un Dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura

negoziazione.

• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della Società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora un Dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della Società.

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c. p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,

distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c. p.)

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater c.p. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter c.p., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

• Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica¹, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, ovvero da parte dei soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata.

* * * * *

Nell'ipotesi di commissione dei Delitti Informatici, è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

¹ Per firma elettronica si intende "l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica" (art. 1, co. 1, lett q), D.L.gs. 82/2005).

1.2 Le fattispecie dei Delitti in Violazione del Diritto d'Autore (art. 25-nonies del Decreto)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A.)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.A.)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicchè assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter L.A.)

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies L.A.)

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173 bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla

SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies L.A.)

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo, poi, continua definendo ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

Nell'ipotesi di commissione dei Delitti in Violazione del Diritto d'Autore, è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie fino a 500 quote. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

2. ATTIVITÀ A RISCHIO

2.1 Attività a Rischio in relazione ai Delitti Informatici

Le Attività a Rischio che la Società ha individuato in relazione alla propria operatività aziendale sono le seguenti:

- (i) strutturazione del sistema informatico aziendale, gestione ed evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT e pianificazione della sicurezza informatica;
- (ii) utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad internet;
- (iii) utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici della Società e gestione delle informazioni e dati informatici (anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione).

2.2 Attività a Rischio in relazione ai Delitti Informatici

Le Attività a Rischio che la Società ha individuato in relazione alla propria operatività aziendale sono le seguenti:

- (i) utilizzo degli applicativi informatici per usi aziendali, in considerazione del potenziale
- (ii) utilizzo senza licenza di software coperti da altrui diritto d'autore;
- (iii) gestione del sito internet.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari del Modello devono attenersi – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Attività a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati ivi previsti.

In particolare è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- installare o utilizzare strumenti software non autorizzati;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- violare i sistemi informatici di società concorrenti per acquisire documentazione d'interesse;
- danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato dal diritto d'autore.

La Società osserva a sua volta i seguenti adempimenti:

- fornisce ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e dei sistemi applicativi ed al rischio della commissione dei reati di cui all'artt. 24-bis e 25-nonies del Decreto;
- regolamenta l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei
 Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettua, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e

dello Statuto dei Lavoratori, controlli in linea e periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;

- predispone e mantiene adeguate difese fisiche e di rete a protezione dei *server* e, in generale, delle proprie risorse informatiche;
- garantisce, anche attraverso idonei flussi autorizzativi, che le immagini utilizzate dalla Società a scopi pubblicitari siano liberamente utilizzabili.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Principi procedurali specifici relativi ai Delitti Informatici

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle Attività a Rischio sopra individuate, si riportano qui di seguito per ciascuna Attività a Rischio le regole che devono essere rispettate dai Destinatari.

(i) Strutturazione del sistema informatico aziendale, gestione ed evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT e pianificazione della sicurezza informatica

Con particolare riferimento alla struttura informativa aziendale, è fatto divieto ai Destinatari di:

- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle Postazioni di Lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;
- installare o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le Password, decifrare i file criptati, ecc.);
- ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie
 Credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi, salvo quanto previsto
 dalla policy sulla sicurezza informatica in caso di assenza, che prevede la necessità di rendere possibile l'accesso alla posta elettronica;

La Società ha adottato i seguenti presidi volti ad evitare che il sistema informativo aziendale sia strumentalizzato per la commissione di Delitti Informatici:

• i sistemi informatici sono impostati in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo (massimo 10 minuti), si blocchino automaticamente;

- la stanza dei *server* è dotata di dispositivi e *badge* che consentono l'accesso solo a specifiche funzioni aziendali con compiti in materia di sicurezza informatica;
- per quanto possibile ogni sistema informatico societario è protetto al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- la Società disciplina l'iter autorizzativo per la richiesta e la conseguente applicazione di dispositivi informatici sulla rete aziendale;
- adeguate procedure di controllo sono adottate al fine di verificare che non vi sia
 l'utilizzo di più licenze rispetto a quelle concordate con i fornitori dei relativi software;
- l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno è limitato, tramite l'adozione e il mantenimento sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Destinatari (ad esempio, oltre allo username ed alla Password, fornire ai soggetti che abbiano necessità di collegarsi alla rete societaria dall'esterno un "token" una chiavetta in grado di generare Password casuali necessarie per l'accesso).

(ii) Utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad internet

Con particolare riferimento all'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad internet, ai Destinatari è fatto divieto di:

- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie
 Credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi, salvo quanto previsto
 dalla policy sulla sicurezza informatica in caso di assenza, che prevede la necessità di rendere possibile l'accesso alla posta elettronica;
- distorcere, oscurare o sostituire la propria identità e inviare *email* riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- accedere ad un sistema informatico di un collega senza preventivo consenso, al fine di

estrarre dati, modificarne il contenuto o semplicemente prenderne visione;

 accedere a reti aziendali appartenenti al precedente posto di lavoro tramite strumenti di accesso remoto

La Società, al fine di prevenire il rischio di strumentalizzazione della rete aziendale per la commissione di delitti informatici, pone in essere i seguenti adempimenti:

- informa adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi e sull'utilizzo delle password secondo gli standard internazionali;
- informa i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;
- informa i Destinatari della necessità di spegnere (log off) i propri sistemi informatici al termine della giornata lavorativa;
- fornisce un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi;
- fornisce ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e fa sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- limita l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e files).

(iii) Utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici della Società e gestione delle informazioni e dati informatici (anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)

Con particolare riferimento a tale Attività a Rischio, ai Destinatari è fatto divieto di

• accedere ad un sistema informatico di un collega senza preventivo consenso, al fine di estrarre dati, modificarne il contenuto o semplicemente prenderne visione;

- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo;
- utilizzare gli strumenti informatici in dotazione per finalità non connesse all'attività lavorativa;
- utilizzare strumenti informatici diversi da quelli in dotazione;

Ad ulteriore presidio di tutte le Attività a Rischio sopra individuate:

- la Società rende disponibile ai nuovi assunti una copia delle procedure aziendali in materia di sicurezza informatica;
- la Società fa sottoscrivere ai nuovi assunti uno specifico impegno a non porre in essere comportamenti idonei a generare responsabilità di Amundi in relazione ai reati in questione e in particolar modo a non porre in essere atti idonei a danneggiare, distruggere, rendere inservibile od ostacolare gravemente il funzionamento del sistema informatico dello Stato, di ogni altro ente pubblico o di pubblica utilità, della società di provenienza e di qualsiasi altra società concorrente di Amundi o a danneggiare e distruggere dati, informazioni e programmi dei soggetti medesimi;
- la Società sottopone la rete informatica aziendale a periodici *audit* volti a verificarne la persistente efficacia;
- la Società nello stipulare contratti di *outsourcing* per la fornitura di servizi informatici predispone *Service Level Agreement* che indichino nel dettaglio la quantità e la qualità delle prestazioni, nomina un referente addetto alla gestione dei suddetti contratti ed effettua specifici controlli sul corretto adempimento degli stessi;
- la Società organizza periodici incontri formativi volti a sensibilizzare ed aggiornare i
 dipendenti in merito al corretto utilizzo delle risorse informatiche e più in generale ai
 comportamenti da osservare per prevenire il rischio di commissione dei Delitti

Informatici.

4.2 Principi procedurali specifici relativi ai Delitti in Violazione del Diritto d'Autore


Si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dai Destinatari, nell'ambito delle Attività a Rischio relative ai Delitti in Violazione del Diritto d'Autore.

Utilizzo degli applicativi informatici per usi aziendali, in considerazione del potenziale utilizzo senza licenza di software coperti da altrui diritto d'autore

- le attività di installazione, gestione e monitoraggio delle licenze software acquistate dalla Società sono affidate alla Funzione IT;
- la Funzione IT verifica periodicamente la corrispondenza tra le banche dati e i software in uso rispetto ai relativi termini e condizioni di licenza.

Gestione del sito internet

- la Società, anche tramite i propri consulenti, effettua ricerche di anteriorità sui contenuti e i materiali che intende pubblicare sul sito internet e che potrebbero essere protetti dall'altrui diritto d'autore;
- la Società provvede a disciplinare attraverso procedure o *policy* aziendali le modalità attraverso le quali modificare il sito internet aziendale. In particolare tali procedure o *policy* aziendali:
 - a) indicano specificatamente le aree aziendali coinvolte nella modifica del sito internet aziendale;
 - b) prevedono che l'accesso al sito internet aziendale a fini di modifica sia attuabile solo in possesso di specifiche *password* a tale scopo generate;
 - c) prevedono verifiche periodiche in merito all'eventuale pubblicazione sul proprio sito internet aziendale di materiale non lecito.
- la Società informa i Destinatari dell'importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore e, in particolare, sulle corrette modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione della realizzazione di



5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dalla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra i suddetti controlli rientrano:

- a) verifiche sulle misure adottate dalla Società per il corretto utilizzo delle Credenziali da parte dei propri Dipendenti;
- b) verifiche sull'utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore utilizzati dalla Società per il proprio sito Internet o materiale pubblicitario.

La Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi con il Responsabile della Funzione IT idonei a consentire all'Organismo di acquisire informazioni utili per il monitoraggio sul rispetto dei principi contenuti nella presente Parte Speciale.

| PARTE SPECIALE 7 | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|--|
| | REATI AMBIENTALI | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | | | | |

INDICE

| 1. | LE FATTISPECIE DI REATO | 5 |
|----|--|------|
| 2. | ATTIVITÀ A RISCHIO | 12 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 13 |
| 4. | PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | . 14 |
| 5 | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGII ANZA | 15 |

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni qui di seguito indicate.

Cod. Amb. o **Codice dell'Ambiente**: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

CER: codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione.

CSR: concentrazioni soglia di rischio.

Deposito Temporaneo: il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.

Detentore di Rifiuti: il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Discarica: area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" richiamato dall'art. 182 Cod. Amb.).

Gestione di Rifiuti: le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.

Miscelazione di Rifiuti: unione di Rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione o differenziazione.

Produttore di Rifiuti: il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti Rifiuti.

Reati Ambientali: i reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto Pericoloso: rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati Ambientali indicati all'art. 25-undecies del Decreto ritenuti prima facie applicabili alla Società, sebbene in via del tutto prudenziale.

Reati Ambientali previsti dal Codice Penale

• Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

L'art. 452-bis c.p. punisce la condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danni di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

• Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

L'art. 452-quater c.p. punisce la condotta di chi cagiona un disastro ambientale, intendendosi per tale:

- a) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- b) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- c) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danni di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

• Inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (art. 452-quinquies c.p.)

L'art. 452-quinquies c.p. prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

• Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

L'art. 452-*octies* c.p. prevede, che quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo dei delitti contro l'ambiente, le pene previste dal medesimo articolo 416 c.p. sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal titolo dei delitti contro l'ambiente ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis c.p. sono aumentate.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)

È punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb.

• Gestione non autorizzata di Rifiuti (art. 256 comma 1 Cod. Amb.)

Sono punite una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

Il reato in esame potrebbe pertanto configurarsi a carico della Società qualora per lo smaltimento di Rifiuti elettronici venga consapevolmente selezionato un Fornitore non munito delle necessarie autorizzazioni per lo smaltimento di tale tipologia di Rifiuto, in considerazione della sua offerta ritenuta molto più conveniente rispetto a quella di altro Fornitore munito delle necessarie autorizzazioni.

• Gestione di discarica non autorizzata (art. 256 terzo comma Cod. Amb.)

È punito chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- (a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- (b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- (c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

• Miscelazione di Rifiuti Pericolosi (art. 256 quinto comma Cod. Amb.)

Sono punite le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 sesto comma primo periodo Cod. Amb.)

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";
- b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente le condotte sopra descritte che, configurandosi prevalentemente come violazioni di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

• Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb.)

È punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188-bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale.

• Traffico illecito di rifiuti (art. 259 Cod. Amb.)

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb. sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorchè vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

• Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis Cod. Amb.)

È punito colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.


Si precisa, tuttavia, che il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ("RENTRI", introdotto dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12) ha superato il SISTRI che (ancorché ancora richiamato dalla norma in oggetto) risulta eliminato¹.

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto sono previste sanzioni pecuniarie da 150 a 1000 quote.

Le sanzioni interdittive sono previste solo per determinate fattispecie di reato (ad es. l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti).

Sulla base delle attività di *risk assessment* condotte dalla Società, risulta in ogni caso che il rischio di commissione dei Reati Ambientali è fortemente ridotto e comunque limitato alle fattispecie di Reati concernenti la gestione dei rifiuti.

¹ In considerazione del fatto che le disposizioni legislative ad opera delle quali è avvenuta tale sostituzione non hanno provveduto né a modificare l'articolo in oggetto né a introdurre sanzioni che facciano riferimento al RENTRI, il riferimento a tale fattispecie è stato mantenuto nel presente Modello a titolo meramente prudenziale.



2. ATTIVITÀ A RISCHIO

Nell'ambito dei Reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto, le Attività a Rischio che la Società ha individuato in relazione alla propria operatività aziendale sono le seguenti:

(i) selezione e gestione dei rapporti con Fornitori di prestazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari del Modello devono attenersi – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Attività a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati ivi previsti.

In particolare, i Destinatari sono tenuti al rispetto pieno e sostanziale delle prescrizioni legislative in materia ambientale. In tale ottica, devono valutare attentamente le conseguenze ambientali di ogni scelta compiuta nello svolgimento della propria attività lavorativa, sia in relazione alla generazione di Rifiuti da parte della Società (impatti diretti), sia ad attività e comportamenti che non controlla direttamente, in quanto posti in essere da Fornitori (impatti indiretti).

Con riguardo al rapporto contrattuale con questi ultimi, è fatto obbligo ai Destinatari, nei limiti delle attività di propria competenza, di attenersi nella scelta dei Fornitori incaricati della gestione dei Rifiuti a criteri documentabili e obiettivi incentrati tra l'altro sul possesso dei requisiti di professionalità qualificata, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa e di considerare altresì come requisito rilevante per la valutazione del Fornitore, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, il possesso di certificazioni ambientali.

Anche in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 in materia di *Sustainable Finance Disclosure Regulation* ("SFDR"), la Società ha adotta specifiche *policy* e previsioni con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di *governance* ("ESG"), nella convinzione che l'integrazione – tra le altre – delle tematiche ambientali nella strategia di investimento debba essere perseguita effettuando scelte volte alla creazione di valore sostenibile e duraturo nel tempo per produrre un impatto positivo sulla Società e allineandosi al contempo agli interessi degli investitori in termini di *performance* finanziaria.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito dell'Attività a Rischio sopra individuata, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari

(i) Selezione e gestione dei rapporti con Fornitori di prestazioni di trasporto e smaltimento Rifiuti

Nell'ambito delle attività d'ufficio, la Società è dotata di un sistema di gestione dei Rifiuti orientato alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti. A tal fine, la Società:

- a) definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie di Rifiuti prodotti dalla Società (soprattutto in riferimento alla gestione di rifiuti speciali, quali *toner* e materiale elettronico e informatico);
- b) provvede alla raccolta e alla classificazione dei Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. Con particolare riferimento ai Rifiuti elettronici e informatici, la Società conserva e archivia i certificati relativi al corretto smaltimento dei Rifiuti elettronici e informatici ricevuti dai Fornitori dei servizi di gestione degli stessi;
- c) informa adeguatamente il personale dipendente in merito alla differenziazione e raccolta di Rifiuti, soprattutto in relazione alla separazione e al deposito dei Rifiuti speciali in appositi contenitori e/o in luoghi specificamente dedicati;
- d) affida le attività di trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla selezione dei Fornitori di servizi in outsourcing;
- e) nei contratti con i Fornitori dei servizi di trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti speciali prevede apposite clausole sul rispetti da parte dei medesimi della disciplina in ambito ambientale e che consentono alla Società stessa di risolvere, con effetto immediato, il contratto medesimo nel caso in cui dovessero essere riscontrate irregolarità, da parte dei Fornitori (e dei subfornitori di questi), nella gestione dei Rifiuti prodotti dalla Società.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio di commissione dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta attuazione delle stesse in conformità alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra i suddetti controlli rientrano:

- a) verifiche sulle modalità con cui viene gestito il processo di selezione dei Fornitori cui venga affidata la gestione di Rifiuti speciali;
- b) verifiche sulle clausole inserite nei contratti con i Fornitori di cui al punto a) in relazione al rispetto della normativa in ambito ambientale e alle conseguenze in caso di violazione;
- c) verifiche sugli esiti di visite ispettive condotte dalle Autorità competenti in merito alla gestione dei Rifiuti prodotti dalla Società.

| PARTE SPECIALE 8 | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 1 | | | | | |
| | • | | | | | |

INDICE

| 1. | LE FATTISPECIE DI REATO | 3 |
|------|--|----|
| 2. A | ATTIVITÀ A RISCHIO E ATTIVITÀ STRUMENTALI | 6 |
| 2.1 | Attività a Rischio | 6 |
| 2.2 | Attività Strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo | 6 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 9 |
| 4. | PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 11 |
| 5 | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 15 |

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-ter comma 1 lett. s-bis del Decreto.

• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

L'articolo in parola è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, l'ultima delle quali intervenuta con D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38. A seguito di detta modifica, l'art. 2635 c.c. recita come segue:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte".

La fattispecie si configura come reato a <u>concorso necessario</u>, per cui è essenziale che siano poste in essere due condotte corruttive:

a) la <u>condotta corruttiva attiva</u> di colui che dà offre o promette denaro o altra utilità ai soggetti di cui all'art. 2635 comma 1 c.c.;

b) la <u>condotta corruttiva passiva</u> di colui che - avendo ricevuto o essendo destinatario di una promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri - compia od ometta atti, in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà.

Si noti che la condotta corruttiva passiva può essere compiuta solo dai soggetti specificamente elencati nel comma primo dell'art. 2635 c.c. e che, quindi, possono essere corrotti solo coloro che ricoprono i seguenti ruoli in società (o enti privati):

- gli amministratori;
- i direttori generali;
- i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- i sindaci;
- i liquidatori;
- altri soggetti che esercitano attività direttive nella società
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei predetti soggetti qualificati.

L'eliminazione del riferimento al "nocumento alla società" – prima della modifica di cui al D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 presupposto necessario della configurabilità del reato – comporta un'anticipazione del momento consumativo del reato e pone l'accento non più sul danno subito dall'Ente in seguito alla condotta delittuosa dell'agente, ma sulla violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di ufficio o di fedeltà.

Il reato in esame potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente della Società, al fine di aggiudicarsi una gara per un'importante commessa, ponga in essere condotte corruttive nei confronti dell'amministratore delegato del potenziale cliente, consistenti nella dazione di danaro, procurato attraverso l'assegnazione di un contratto di consulenza fittizio.

• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635- bis c.c.)

Il sopra citato D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha, altresì, introdotto nell'ordinamento una nuova fattispecie di reato, denominata "Istigazione alla corruzione tra privati", prevista e punita dall'art. 2635 *bis* c.c., che recita come segue:

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o

enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa".

Ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto 23 – come per la fattispecie di corruzione tra privati *ex* art. 2635 c.c. – rileva la sola condotta cosiddetta "attiva".

* * *

In relazione ai reati in esame di applica all'Ente una sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote per il reato di corruzione tra privati e da 200 a 400 quote per il reato di istigazione alla corruzione tra privati. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

2. ATTIVITÀ A RISCHIO E ATTIVITÀ STRUMENTALI

2.1 Attività a Rischio

Nell'ambito dei Reati previsti nella presente Parte Speciale, le Attività a Rischio che la Società ha individuato in relazione alla propria operatività aziendale sono le seguenti:

- (i) commercializzazione diretta di servizi di investimento e gestione del risparmio;
- (ii) partecipazione a gare per la gestione di fondi o patrimoni;
- (iii) rapporti con la Banca Depositaria;
- (iv) attività di investimento del patrimonio aziendale;
- (v) rapporti con Fornitori e Consulenti;
- (vi) gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (anche a seguito di reclami);
- (vii) rapporti con compagnie assicurative.

2.2 Attività Strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo

Nell'ambito delle Attività a Rischio sopra individuate, la Società ha individuato talune attività (le "Attività Strumentali") che in base alle analisi condotte si ritiene possano essere utilizzate impropriamente al fine di ricavare denaro o altre utilità idonee ad essere impiegate quale prezzo di un accordo corruttivo.

A tal fine si sottolinea come le attività di seguito indicate assumono rilevanza in quanto:

- (i) l'attività costituisca strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la condotta corruttiva; ovvero
- (ii) l'attività costituisca il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, in forma occulta o indiretta, un'utilità diversa dal danaro in cambio di vantaggi indebiti.

Le Attività Strumentali individuate dalla Società risultano essere le seguenti:

a) <u>Selezione e assunzione del personale e definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione</u>: si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare di un dirigente di una potenziale cliente (o, in futuro, dello stesso dirigente) presso la Società, in vista

del compimento di atti in suo favore. Anche le politiche di remunerazione e incentivazione potrebbero avere profili di rischio qualora utilizzate per remunerare un soggetto per l'attività corruttiva prestata a favore della Società o restituire al medesimo quanto dallo stesso utilizzato a scopo corruttivo.

- b) <u>Approvvigionamento di beni e servizi</u>: l'attribuzione di consulenze e l'acquisto di beni possono essere strumentalizzati sotto un duplice profilo:
 - (i) possono essere utilizzate per la creazione di cd. "provviste occulte" ad esempio qualora la Società acquisti beni o servizi da Fornitori pagando somme superiori al valore effettivo della prestazione, con l'accordo che il Fornitore restituirà parte del prezzo pagato attraverso modalità non regolari ovvero quando la Società paghi prestazioni consulenziali per un valore eccessivamente più alto rispetto alle normali pratiche di mercato, al fine di creare una provvista per il Consulente e consentire a quest'ultimo di porre in essere un atto corruttivo nell'interesse della Società; e
 - (ii) possono essere utilizzate quale forma di retribuzione di prestazioni indebite erogate dal soggetto corrotto (si pensi alla stipulazione di un contratto di consulenza a favore di un congiunto del soggetto da corrompere).
- c) <u>Gestione di omaggi e altre liberalità</u>: la gestione delle prestazioni gratuite erogate in qualsiasi forma a titolo di omaggio a favore della clientela o di terzi (*i.e.* omaggi in occasione di ricorrenze; pranzi e viaggi; attività di intrattenimento di altra natura, ecc.) si presenta a rischio in quanto possibile forma di corresponsione di utilità non dovuta (si pensi all'invio ad un soggetto da corrompere, in occasione delle festività natalizie, di un omaggio di considerevole valore economico, ovvero all'invito ad un evento sportivo esclusivo al fine di favorire la sottoscrizione con la Società di un contratto a condizioni fuori mercato particolarmente favorevoli alla Società).
- d) <u>Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni</u>: l'eventuale sponsorizzazione o donazione nei confronti di enti terzi può costituire un mezzo per celare una dazione di denaro o altra utilità a scopi corruttivi.

- e) <u>Definizioni dei poteri di spesa</u>: la definizione dei poteri di spesa rappresenta un'attività strumentale rispetto alla commissione di reati di tipo corruttivo in quanto i soggetti muniti di tali poteri potrebbero utilizzare le risorse finanziarie messe a loro disposizione per corrompere.
- f) <u>Gestione dei flussi finanziari e dei rimborsi spese</u>: nell'ambito della gestione dei flussi finanziari delle spese potrebbero essere realizzate operazioni volte a costituire fondi neri da utilizzare per corrompere.
- g) <u>Gestione di informazioni privilegiate</u>: la comunicazione di informazioni privilegiate potrebbe costituire la dazione di "altra utilità" prevista dalle fattispecie corruttive quale controprestazione rispetto alla condotta illecita da parte del soggetto corrotto.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari del Modello devono attenersi – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Attività a Rischio e nelle Attività Strumentali e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati ivi previsti.

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con clienti (attuali o potenziali tali), Fornitori, Partner, Consulenti e qualsiasi altra controparte contrattuale sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

- a) effettuare o promettere a terzi un regalo/omaggio eccedente le normali pratiche di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore in conformità alla procedure aziendali;
- b) promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione), anche in via indiretta (per mezzo di terzi intermediari), in favore di persone giuridiche o fisiche (inclusi i familiari di esponenti di aziende con cui la Società ha in corso o intende intrattenere rapporti commerciali o inerenti la gestione del *business* aziendale), rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possano comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- c) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti o Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi instaurato, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore;
- d) effettuare pagamenti in contante.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

a) adotta specifiche procedure volte a disciplinare le finalità, le modalità e i limiti per l'offerta di omaggi e liberalità a soggetti terzi. Ciò al fine di assicurare che le medesime

- non influenzino impropriamente o possano essere recepite come impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario;
- b) assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria della Società;
- c) adotta politiche di remunerazione in coerenza con disposizioni normative e regolamentari vigenti e piani di incentivazione per il *management* in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;
- d) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;
- e) assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto delle procedure aziendali che prevedono criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di assicurare adeguati presidi nell'ambito delle singole Attività Sensibili, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette Aree Sensibili, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi.

(i) Commercializzazione diretta di servizi di investimento e di gestione del risparmio

In relazione alla attività di Business Development e in particolare ai rapporti con la clientela, attuale o potenziale tale, la Società adotta procedure e/o policy aziendali che prevedano:

- l'obbligo di tenere comportamenti trasparenti, leali e virtuosi in tutti i rapporti con la clientela, dalla prima fase di promozione e vendita dei servizi di investimento e di gestione del risparmio, alla successiva fase di gestione dei rapporti contrattuali con i clienti già acquisiti;
- che la promozione dei servizi di investimento e gestione del risparmio avvenga attraverso presentazioni standardizzate;
- specifici limiti al potere negoziale del personale addetto alla vendita dei servizi di investimento e di gestione del risparmio, con possibilità di derogare alle condizioni di gestione standard solo per determinati motivi e attraverso specifici iter autorizzativi;
- controlli sul rispetto delle procedure aziendali nei casi di autorizzazione ad operare oltre i poteri negoziali prestabiliti.
 - In relazione ai prodotti non standardizzati, la Società adotta presidi idonei ad assicurare che la negoziazione delle condizioni contrattuali avvenga nel pieno rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e trasparenza. A tal fine:
- eventuali condizioni differenti da quelle standard sono autorizzate dalla funzione Legal e, a
 seconda dei casi, anche dalla funzione Compliance che valuta al riguardo la rilevanza della
 fattispecie ai sensi della normativa applicabile alla prestazione dei servizi di investimento e
 della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del
 terrorismo;

- viene mantenuta traccia della corrispondenza intercorsa durante le trattative e delle relative bozze scambiate tra le parti.

(ii) Partecipazione a gare per la gestione di fondi o patrimoni

Nell'ambito delle attività di partecipazione a gare private di assegnazione dei mandati, la Società si attiene strettamente ai regolamenti emessi dai committenti e adotta i seguenti presidi procedurali:

- ogni decisione concernente la partecipazione a gare private per l'assegnazione di mandati di gestione è preceduta da una valutazione oggettiva sull'effettiva capacità della medesima a soddisfare le richieste dei committenti. Tale valutazione è effettuata dalle funzioni competenti tenendo in considerazione le dimensioni della Società e i prodotti che la stessa è in grado di offrire;
- in caso di partecipazione ad una gara privata: a) vengono individuati i soggetti coinvolti nella relativa attività e un referente con funzioni di coordinamento; b) vengono attribuiti a ciascun soggetto coinvolto specifici compiti e responsabilità relativi alla predisposizione della documentazione e alla partecipazione ad eventuali incontri con le commissioni di gara; c) viene mantenuta traccia scritta di ogni attività svolta e vengono predisposti verbali scritti degli incontri tenutisi con il committente / promotore della gara; d) a conclusione della procedura di gara il referente relaziona all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione le attività svolte e l'esito della medesima; e) in caso di aggiudicazione, la Società conserva copia del verbale di assegnazione.

E' vietato, infine, intraprendere qualsiasi tipo di rapporto, formale o informale, diretto o indiretto, con i *competitor* partecipanti alla medesima gara.

(iii) Rapporti con la Banca Depositaria

I rapporti della Società con le Banche Depositarie sono improntati ai principi di massima trasparenza, lealtà e correttezza.

Nei rapporti contrattuali con le Banche Depositarie, la Società definisce service level agreement che consentano di tenere costantemente monitorate le operazioni di emissione e di rimborso delle quote dei fondi e di individuare in tempi brevi ogni eventuale errore di valutazione delle quote medesime o qualsiasi attività illecita sugli asset.

(iv) Attività di investimento del patrimonio aziendale

La Società adotta politiche di investimento del patrimonio aziendale che siano coerenti con il profilo di rischio delle passività detenute e idonee ad assicurare la sana e prudente gestione della Società stessa.

In particolare, la Società disciplina attraverso procedure aziendali specifiche il processo di investimento del patrimonio aziendale, assicurando che:

- l'asset allocation e le strategie di investimento e disinvestimento siano condivise e adottate collegialmente da un comitato appositamente istituito;
- le operazioni di negoziazione in mercati non regolamentati (OTC) siano regolate da procedure che prevedano presidi specificamente volti ad accertare che la negoziazione in tali mercati non nasconda pratiche di tipo corruttivo;
- siano adottati sistemi di controllo periodici sugli investimenti, sui disinvestimenti e in generale su tutte le movimentazioni del patrimonio aziendale.

(v) Rapporti con Fornitori e Consulenti

In relazione ai rapporti con Fornitori e Consulenti, la Società adotta una procedura aziendale volta a disciplinare il processo di selezione dei medesimi che prevede:

- la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità (anche mediante richiesta di apposite dichiarazioni di non avere procedimenti penali a carico);
- che la scelta dei Consulenti/Fornitori avvenga in modo trasparente, selezionando i medesimi tra quelli già inseriti in una apposita *check list* (contenente l'indicazione delle controparti di fiducia pluriennale e di primaria importanza) ovvero a seguito di una procedura di *beauty contest*, sulla base di una opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti;
- che il processo di conclusione dei contratti di Consulenza/Fornitura sia regolamentato, con l'indicazione delle funzioni coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti;
- la conservazione di tutta la documentazione inerente alla selezione e alla gestione del rapporto con ciascun Consulente/Fornitore;
- che i contratti con i Consulenti/Fornitori siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;

che i contratti con i Consulenti e Fornitori contengano una specifica clausola: i) con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza del Decreto 231 e dei principi contenuti nel Modello, impegnandosi al rispetto dei medesimi ii) che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto 231 (es. clausole risolutive espresse, penali).

(vi) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

Si fa richiamo a quanto previsto nella Parte Speciale A. par. 4.2.1. "Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi".

(vii) Rapporti con compagnie assicurative

La Società intrattiene rapporti contrattuali con le compagnie assicurative per il tramite di intermediari assicurativi iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).

Nei casi in cui vengano intrattenuti rapporti diretti con le compagnie assicurative, la Società adotta i seguenti presidi:

- in caso di esigenza di copertura assicurativa, vengono richiesti almeno tre preventivi a tre
 compagnie assicurative diverse, al fine di effettuare una valutazione comparativa dei premi
 e delle condizioni di polizza offerte;
- in caso di denuncia di un sinistro coperto da polizza assicurativa, viene mantenuta traccia di ogni scambio di corrispondenza intervenuta con il perito e con il liquidatore nonché della documentazione inviata a supporto della valutazione del danno.


In relazione ai principi procedurali applicabili in relazione alle singole Attività Strumentali, si fa richiamo a quanto indicato al par. 4.2.2 della Parte Speciale 1, nonché, quanto all'Attività Strumentale "Gestione di informazioni privilegiate", a quanto indicato nella Parte Speciale 4.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio di commissione dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta attuazione delle stesse in conformità alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra i suddetti controlli rientrano:

- verifiche sugli omaggi e liberalità erogati dalla Società;
- verifiche sulle sponsorizzazioni effettuate dalla Società, in particolare per ciò che concerne i destinatari, gli importi erogati e l'iter autorizzativo seguito per l'assegnazione;
- verifiche sulla corretta gestione dei processi legati all'attribuzione delle consulenze e gestione del successivo rapporto contrattuale.



INDICE

| 1. | LA FATTISPECIE DI REATO | 3 |
|----|--|---|
| | 1.1 Il reato di autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto) | |
| 2. | ATTIVITA' A RISCHIO | 5 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 6 |
| 4. | PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 7 |
| 5 | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 9 |

1. LA FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione del reato contemplato nella presente Parte Speciale, indicato all'art. 25-octies del Decreto.

• Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)

È punita la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si precisa che la fattispecie del Reato di Autoriciclaggio non si perfeziona nel momento in cui viene semplicemente commesso il reato a monte (es. false comunicazioni sociali, reato tributario, ecc.), bensì nel secondo momento in cui vi è il <u>reimpiego</u>, <u>la sostituzione o il trasferimento</u>, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, dei beni o delle altre utilità <u>provenienti dalla commissione dell'illecito</u>, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo", tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Quanto al concetto di "concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del danaro", in via prudenziale è opportuno ritenere che integri detto ostacolo anche il mero trasferimento di danaro da un conto corrente bancario ad altro conto corrente.

Il secondo comma dell'art. 648-*ter*.1 c.p. prevede una circostanza attenuante se il reato presupposto è una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Il terzo comma dell'art. 648-ter.1 c.p. prevede, invece, una circostanza attenuante se il reato presupposto è un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (con conseguente diversificazione della pena a seconda della gravità del reato presupposto commesso).

Tale previsione non si applica tuttavia nell'ipotesi in cui il suddetto reato sia stato commesso con le modalità di cui all'art. 416-bis c.p. concernente il reato di "Associazioni di tipo mafioso anche straniere" ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nel qual caso troveranno applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648-ter.1 c.p., costituendo tale circostanza un'aggravante sotto il profilo penale (art. 648-ter.1, comma 3, c.p.).

Un'ulteriore circostanza aggravante è prevista al quinto comma del suddetto articolo, il quale prevede l'aumento della pena qualora i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante - che comporta la diminuzione della pena fino alla metà - il fatto che il reo "si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto" (art. 648-*ter.*1, comma 6, c.p.).

In ogni caso la condanna comporta, ai sensi dell'art. 648-quater c.p., la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee allo stesso reato. Qualora detta confisca non sia possibile, il giudice potrà comunque disporre la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione al reato in esame, il pubblico ministero potrà compiere, a sua volta, ogni attività di indagine che si rendesse necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca.

Non è invece punibile, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 648-ter.1 c.p., l'autore del reato di autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati "alla mera utilizzazione o al godimento personale".

Si applica, altresì, l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. relativo al reato di "Ricettazione" secondo cui "le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il Reato in esame potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dirigente della Società emetta fatture in favore di un Consulente per un servizio inesistente, al fine di ottenere un vantaggio fiscale registrando elementi fittizi passivi, e reimpieghi il profitto così ottenuto in modo da ostacolarne l'identificazione dell'origine criminosa.

Per la fattispecie delittuosa di reato di autoriciclaggio gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di 200 ad un massimo di 1000 quote. È altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

2. ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione al reato e alla condotta criminosa sopra esplicitata, le Attività a Rischio che la Società ha individuato in relazione alla propria operatività aziendale sono le seguenti:

- (i) selezione dei Consulenti (in materia contabile e fiscale) e rapporti con gli stessi;
- (ii) predisposizione e tenuta dei bilanci e delle altre scritture contabili;
- (iii) predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari del Modello devono attenersi – nella misura in cui gli stessi siano coinvolto nello svolgimento delle attività rientranti nelle Attività a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi della fattispecie di Reato ivi prevista.

In particolare,

- la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile (tra cui i bilanci) e fiscale, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
- la Società assicura l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
- la Società monitora la perdurante efficacia delle procedure adottate per prevenire rischiosità connesse alle Attività a Rischio di cui al capitolo 2.

Per l'attuazione di tali principi si rinvia alle procedure, particolarmente dettagliate, di cui al successivo paragrafo, nonché, per la prevenzione dei rischi connessi alla commissione dei reati di false comunicazioni sociali, alla Parte Speciale 2.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Relativamente alle Attività a Rischio identificate al precedente capitolo 2 si applicano i seguenti principi:

(i) Selezione dei consulenti (in materia contabile e fiscale) e rapporti con gli stessi

In aggiunta alle previsioni contenute in altre Parti Speciali del presente Modello, la Società si impegna ad inserire sempre nei contratti con i consulenti (e nel rinnovo degli stessi):

- un'apposita clausola con la quale i medesimi si impegnano a rispettare i principi di cui al Modello, prevedendo, in caso di violazione, una sanzione contrattuale graduata (risoluzione del rapporto, clausola penale, ecc.);
- un'apposita clausola con cui questi si impegnino a comunicare alla Società l'eventuale venir meno di uno dei requisiti di professionalità e onorabilità.

(ii) Predisposizione e tenuta dei bilanci e delle altre scritture contabili;

(iii) Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali

Fatto espressamente salvo e richiamato quanto previsto nella Parte Speciale 2 del presente Modello, si precisa che la Società, nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili, pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali e Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze:

- non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri
 documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese
 fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o
 occultamento;
- rispettino le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia contabile e fiscale.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto la Società fa in modo che gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze:

- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;

• all'atto del pagamento delle imposte, vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente esistenti e spettanti.

La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, dà attuazione al principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica dell'effettivo versamento delle ritenute certificate o comunque dovute.

Si rinvia in ogni caso ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale 2 del presente Modello.

Con specifico riferimento alla tematica delle operazioni infragruppo, la Società adotta i seguenti presidi:

- i servizi resi alla Società da altre società del Gruppo Amundi sono regolati contrattualmente e resi a parità di condizioni di mercato;
- i contratti per prestazioni infragruppo contengono una dichiarazione con cui si specifica che i prezzi applicati non sono superiori a quelli che un fornitore esterno al Gruppo avrebbe applicato per la prestazione del medesimo servizio;
- la gestione della contabilità avviene in maniera ordinata e informatizzata;
- è prevista una segregazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo di gestione della contabilità;
- sono previsti controlli su tutto il processo di gestione della fatturazione infragruppo.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio di reati ed illeciti di abuso di mercato, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tra i suddetti controlli rientrano le verifiche su:

- a) effettività della segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie;
- b) clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico sottoscritte con i consulenti fiscali della Società.



INDICE

| 1. | LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI | 3 |
|----|---|-----|
| 2. | ATTIVITÀ A RISCHIO | 8 |
| 3. | PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 9 |
| 4. | PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO | .10 |
| 5. | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | .14 |

1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati Tributari introdotti nel *corpus* del D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-quinquiesdecies, dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Tra le fattispecie di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001, assumono astratta rilevanza per la Società le seguenti.

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

È prevista una pena più mite se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o

comunque, è superiore a Euro unmilionecinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. È prevista una pena inferiore se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a euro duecentomila.

In via prettamente prudenziale, si considera la rilevanza astratta anche delle seguenti fattispecie.

• Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene indicato in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

A tal fine, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

• Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presenta, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Tale fattispecie si configura altresì nel caso in cui non viene presentata, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

• Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presenta, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il reato in oggetto è commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, ovvero addirittura fittizi, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Tale reato assume rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Per le fattispecie sopraindicate sono previste sanzioni pecuniarie fino a 500 quote. È altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

2. ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le Attività a Rischio che la Società ha individuato in relazione alla propria operatività aziendale sono le seguenti:

- (i) Gestione della fatturazione aziendale (inclusa la fatturazione infragruppo);
- (ii) Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali;
- (iii) Gestione degli asset;
- (iv) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Fiscale;
- (v) Selezione dei Consulenti (in materia contabile e fiscale) e rapporti con gli stessi.

3. PRINCÌPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari del Modello devono attenersi – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Attività a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi della fattispecie di reato previste dalla stessa.

In particolare, i soggetti sopra indicati, in aggiunta a quanto previsto da altre Parti Speciali del Modello, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste di reato sopra considerate;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- agevolare il monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
- conservare in modo adeguato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- attuare la cosiddetta "segregazione dei ruoli" nella gestione delle contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- garantire la massima correttezza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione
 Fiscale e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.

4. PRINCÌPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Relativamente alle Attività a Rischio identificate al precedente capitolo 2, e in aggiunta rispetto a quanto previsto da altre Parti Speciali del Modello, si applicano i seguenti principi.

(i) Gestione della fatturazione aziendale (inclusa la fatturazione infragruppo)

Fatto espressamente salvo e richiamato quanto previsto nella Parte Speciale 2 del Modello, l'attività di fatturazione, sia attiva sia passiva, è improntata al rispetto del principio di segregazione dei ruoli.

In particolare, la Società, tramite più soggetti, garantisce i seguenti controlli, sia prima di procedere all'emissione di una fattura sia al ricevimento di fatture di terzi (e, comunque, prima di porre queste ultime in pagamento):

- controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'effettivo valore del bene/servizio acquistato/venduto;
- controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;
- controllo della corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto in essi descritto.

Con particolare riferimento all'ambito delle operazioni di fatturazione infragruppo, la Società si impegna:

- ad inserire sempre nei contratti nei contratti infra-gruppo i *service level agreement*, con la predeterminazione dei corrispettivi dovuti ovvero con l'indicazione il più chiara possibile dei criteri che concorrono a determinare gli stessi;
- a includere nei contratti infragruppo specifiche previsioni a garanzia del fatto che i servizi siano offerti a condizione di mercato.

La Società, con cadenza annuale, redige il c.d. documentation file, debitamente descrivendo le attività intercompany.

(ii) Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali

Fatto espressamente salvo e richiamato quanto previsto nella Parte Speciale 2 del Modello, nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali e Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze:

- non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri
 documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando
 difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o
 occultamento;

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto la Società fa in modo che gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze,

- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento e/o in qualsiasi altra maniera;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi e/o in qualsiasi altra maniera;
- non vengano fatti inutilmente decorrere i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni fiscali né per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

Inoltre, la Società, all'atto del versamento di somme dovute a titolo di imposte o contributi, cura che:

- vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente esistenti;
- vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente spettanti.

(iii) Gestione degli asset

Nell'effettuazione di eventuali operazioni su *asset* – siano essi *asset* fisici o meno –, la Società si impegna a garantire:

- l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo iter e
 per quanto riguarda gli spostamenti di denaro che gli stessi comportano;
- il coinvolgimento (ancorché a solo titolo informativo), per gli investimenti di maggiore rilevanza e per ogni operazione straordinaria, dell'Organismo di Vigilanza;
- che non venga posta in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

(iv) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Fiscale


La Società si impegna a garantire la massima collaborazione e trasparenza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione Fiscale (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ed enti dedicati alla gestione delle tematiche in oggetto).

In particolare, la Società si impegna a garantire che:

- siano individuati espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e a riscontrarne le richieste;
- qualsivoglia comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva.

(v) Selezione dei consulenti (in materia contabile e fiscale) e rapporti con gli stessi

[Si rimanda – in quanto applicabili – alle previsioni di cui alle precedenti Parti Speciali, in particolare a quanto previsto dalla Parte Speciale 2 e dalla Parte Speciale 10.]



5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio in relazione alle fattispecie dianzi trattate, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra i suddetti controlli possono rientrare le verifiche su:

- a) effettività della segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie;
- b) rispetto degli adempimenti periodici in materia fiscale.